SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 maggio 2002, n. **188.**

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»;

Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante «Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali»; 5 marzo 1980, n. 54, recante «Interventi a sostegno delle attività musicali»; 17 febbraio 1982, n. 43, recante «Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo»;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134»;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione del regolamento recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1201 del 12 aprile 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Intervento finanziario per le attività di danza

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito «amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;

b) promuovere nella produzione della danza la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;

e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;

g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza nelle aree meno servite;

h) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con decreto avente efficacia triennale, sentita la commissione consultiva per la danza, di seguito definita «commissione» e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio

precedente e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:

a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza di cui al Capo II;

b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III;

c) una quota delle risorse da riservare ad ulteriori attività di danza, secondo quanto stabilito dall'articolo 15.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival.

Art. 2.

Criteri generali di attribuzione del contributo

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'articolo 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'articolo 6.

2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori della danza, sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;

b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

c) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di produzione di cui all'articolo 9, che svolgono anche attività di perfezionamento professionale di quadri artistici;

d) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea;

e) l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove coreografie.

4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento dell'intera attività, con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, già considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.

6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 3.

Presentazione della domanda e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una programmazione annuale o triennale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a)*;

c) progetto artistico e preventivo finanziario, relativi agli anni per i quali è richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;

d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di realizzazione della manifestazione;

e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed è perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.

3. L'entità del contributo, annuale o triennale, è determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.

Art. 4.

Criteri soggettivi di ammissione al contributo

1. Il contributo può essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività nel settore della danza, o che abbiano realizzato manifestazioni di danza di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale, ovvero si avvalgano di un direttore artistico che abbia già ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per soggetti della danza ammessi a contributo.

Art. 5.

Valutazione quantitativa

1. Per le attività di danza sono valutabili i costi concernenti la produzione, la distribuzione, l'ospitalità e la promozione.

2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che richiede il contributo o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.

3. Per le attività di distribuzione e ospitalità sono valutabili, oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicità:

a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo Stato sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale;

b) i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalità di cui alla lettera a), fino al venticinque per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.

4. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura della danza, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

5. Per l'attività di formazione professionale, i costi si riferiscono ai compensi per i docenti.

6. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.

Art. 6.

Valutazione qualitativa

1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi:

a) validità del progetto artistico;

b) direzione artistica;

c) stabilità pluriennale dell'impresa e continuità del nucleo artistico;

d) coreografi impiegati;

e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

f) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia;

g) rappresentazione di opere di autori viventi;

h) esecuzione dal vivo della parte musicale;

i) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione;

l) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza;

m) adeguatezza del numero di prove programmate.

2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'articolo 5.

4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.

Art. 7.

Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:

a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;

b) il numero delle giornate lavorative;

c) gli incassi determinati dall'attività artistica;

d) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'articolo 5;

e) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

f) il personale stabilmente impiegato.

4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

5. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. L'importo del contributo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Per le attività triennali è possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti, non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.

7. Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attività prevista nel periodo di riferimento, la stessa potrà essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio.

8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.

Art. 8.

Decadenze e sanzioni

1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo è disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l'attività:

a) in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3;

b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *a)* o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 8 e per percentuali superiori al limite previsto dell'articolo 7, comma 7, ultimo periodo.

Capo II

SETTORI DELLA DANZA

Art. 9.

Compagnie di danza

1. Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attività di interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul territorio nazionale degli spettacoli, così garantendo la più ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.

2. Gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative.

3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono ammesse, per non più del trenta per cento, le giornate di spettacolo svolte in paesi dell'Unione europea.

Art. 10.

Soggetti di promozione e formazione del pubblico

1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti che, nell'ambito del territorio di una regione, svolgono attività di promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge regionale. Tali attività possono essere svolte anche in non più di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto.

2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:

a) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo nell'ambito di almeno due province del territorio di una regione e in non più di una regione confinante, da parte di compagnie assegnatarie di contributi dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale ovvero fissi, con un massimale definito con il decreto di cui all'articolo 2, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. Ai fini del contributo, i soggetti di cui al comma 1 possono includere nel programma di attività, fino ad un massimo del trenta per cento del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie di danza non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni;

b) un progetto di attività che preveda la rappresentazione di un repertorio qualificato riferito anche alla produzione di danza contemporanea italiana ed europea, nonché le modalità della formazione del pubblico;

c) una stabile ed autonoma struttura organizzativa.

3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, delle spese di pubblicità, dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.

4. Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui al comma 1 per ogni regione.

5. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, alle condizioni di cui al comma 2.

Art. 11.

Esercizio teatrale e teatri municipali

1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicità, nonché sui costi di promozione.

2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:

a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;

b) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali integralmente riservate alla danza, con esclusione di quelle eventualmente utilizzate per accedere ai benefici di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470;

c) la effettuazione di almeno il cinquanta per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro.

3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di spettacolo, e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.

Capo III

ALTRI SOGGETTI DELLA DANZA

Art. 12.

Accademia nazionale di danza

1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi ai sensi degli articoli 3 e 7, sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.

2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, è concesso un contributo, da erogarsi con le modalità di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.

Art. 13.

Promozione della danza e perfezionamento professionale

1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di soggetti pubblici e privati che:

a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;

b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e informazione nel campo della danza nonché alla valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo, all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi in stage, seminari, convegni, mostre e attività di laboratorio;

c) non svolgendo attività di produzione, svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e della danza;

d) coordinano e sostengono, a livello nazionale, l'attività di gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti;

e) hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, ricevano sovvenzioni di uno o più enti locali da almeno tre anni e abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano la disponibilità di una sala integralmente dedicata a spettacoli di danza, e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno, ai fini della determinazione del contributo si tiene conto delle relative spese di gestione, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 5.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, il contributo può essere solo integrativo e comunque non superiore al settanta per cento delle spese sostenute. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, il contributo è integrativo di altri apporti finanziari di enti pubblici e privati.

4. Il contributo di cui al comma 1 è attributo sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti:

a) a favorire, mediante attività da svolgere sia in Italia sia all'estero, gli scambi internazionali ed a sostenere protocolli di attività interministeriali;

b) a sostenere e promuovere le nuove generazioni di artisti e a trasmettere le esperienze maturate;

c) alla diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie;

d) alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;

e) alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati multimediale.

Art. 14.

Rassegne e festival

1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al rinnovamento della danza nonché allo sviluppo della cultura della danza, e che comprendono una pluralità di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.

2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è determinato sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;

c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) previsione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;

e) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente regolamento, ovvero di altre nazioni, che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.

Capo IV

ULTERIORI ATTIVITÀ DI DANZA

Art. 15.

Ulteriori attività di danza

1. Le risorse riservate alle ulteriori attività di danza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della danza, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167 e l'articolo 1 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, n. 392.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il termine per la presentazione della domanda è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi a contributo anche se effettuano un minimo di quindici giornate recitative e di trecento giornate lavorative.

3. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, possono essere finanziate iniziative distributive svolte, ancorché non in esclusiva, da soggetti che abbiano già ricevuto contributi ai sensi degli articoli 17, commi 3, 9 e 10, della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, ove siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 10, comma 2;

4. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, possono essere finanziati progetti di distribuzione nazionale che contemplino la programmazione di almeno trenta giornate di spettacolo su tutto il territorio nazionale, articolate su almeno dieci piazze, di cui almeno la metà nelle regioni di cui all'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999.

5. Limitatamente all'anno 2002, non si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 2002

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 385

COMUNICATO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

«Le schede-modello predisposte dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, lettera *c)*, del presente regolamento, si trovano sul sito internet della Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo www.spettacolo.beniculturali.it. Il "percorso" è il seguente:

1) direzione generale spettacolo dal vivo;
2) come fare per ...;
3) modulistica;
4) attività di danza».

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, dispone: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeniali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, dispone: «Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1° deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 28 luglio 1977.

— La legge 22 luglio 1977, n. 426, recante «Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 settembre 1967.

— La legge 6 marzo 1980, n. 54, recante «Interventi a sostegno delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 10 aprile 1981.

— La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante «Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982.

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999.

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione del regolamento recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2001, n. 107.

Nota all'art. 1:

— Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 161 del 26 giugno 1999.

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1996.

— L'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 16 settembre 1967, dispone:

«L'art. 28. *(Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali).* — Sono riconosciuti «teatri di tradizione»: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività».

Nota all'art. 3:

— L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, dispone:

«L'art. 46 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 10 del citato decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, come modificato dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante «Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, dispone:

«L'art. 10. *(Commissione consultiva per la danza).* — 1. La commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera *b)* dell'art. 9.

2. Anche al fine di definire la percentuale del fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività di danza, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

Note all'art. 7:

— Per l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in nota all'art. 3.

— L'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dispone:

«Art. 47. *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Nota all'art. 11:

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, di adozione del «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999.

Nota all'art. 13:

— L'art. 1, quinto comma, della citata legge 14 novembre 1979, n. 589, dispone:

«L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro».

Note all'art. 16.

— Per il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, si veda in nota alle premesse.

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 settembre 2001, n. 392 di adozione del «Regolamento recante modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, ed all'art. 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 marzo 2001, n. 191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività di danza e delle attività musicali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2001, n. 253.

Note all'art. 17:

— La circolare 5 dicembre 1994, n. 10 è pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1995, n. 16,

— Per il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999, si veda in nota all'art. 2.

02G0215

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 232ª seduta pubblica per giovedì 22 agosto 2002 alle ore 11;

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

02A10775

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2002.

Autorizzazione ad aggiornare l'analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Radenska Tre Cuori».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 febbraio 2002 con la quale la società Marzoli e Nanut s.n.c., con sede in Gorizia, via Trivigiano 13/a, ha chiesto l'autorizzazione ad aggiornare l'analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Radenska Tre Cuori»;

Visto il decreto dirigenziale 13 giugno 2000, n. 3308 con il quale sono state autorizzate le etichette attualmente in uso;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la documentazione prodotta;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'aggiornamento dell'analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale estera «Radenska Tre Cuori».

Art. 2.

Le nuove etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: OLEARI

acqua minerale naturale
effervescente naturale
Radenska
SORGENTE
1500 ml
RISPETTA L'AMBIENTE GETTAMI NEL CESTINO
PRODOTTO IN SLOVENIA

500 ml
RISPETTA L'AMBIENTE
GETTAMI NEL CESTINO
SORGENTE
SORGENTE

02A10021

DECRETO 24 luglio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «EA» in Tornolo, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 giugno 2001 con la quale la società Norda S.r.l. con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «EA» che sgorga dalla sorgente Torletto nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Torletto» sito nel comune di Tornolo (Parma), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 maggio 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «EA» che sgorga dalla sorgente Torletto nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Torletto» sito nel comune di Tornolo (Parma).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: OLEARI

02A10565

DECRETO 24 luglio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «S. Apollonia», in Pontedilegno, ai fini dell'imbottigliamento, della vendita e della terapia idropinica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 5 marzo 2002 con la quale la società S. Apollonia S.r.l. con sede in Pontedilegno, via Belvedere 24/B, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «S. Apollonia» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Apollonia» sito nel comune di Pontedilegno (Brescia), al fine dell'imbottigliamento, della vendita e della terapia idropinica;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 maggio 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,

n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «S. Apollonia» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Apollonia» sito nel comune di Pontedilegno (Brescia).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici ed antiurici; stimola la digestione; può favorire le funzioni epatobiliari».

Art. 3.

L'acqua minerale S. Apollonia può essere utilizzata per la terapia idropinica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunità europee.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: OLEARI

02A10566

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kombetin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 25 febbraio 2002 della ditta Roche S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

KOMBETIN IV 5 fiale 1 ml 1/8 mg - A.I.C. n. 006575 029.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10579

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polisilon».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'inimissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 25 marzo 2002 della ditta UPSA S.p.a.,

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta UPSA S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e modificazioni ed integrazioni:

POLISILON «30% gel orale» tubo da 100 g - A.I.C. 011417 019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10580

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 19 aprile 2002 della ditta Sofar S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Sofar S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

Specialità medicinale	Confezione	Numero A.I.C.
Benzalconio cloruro	Soluzione concentrata 1% flacone 100 ml	029715 012
Benzalconio cloruro	Soluzione concentrata 1% flacone 1000 ml	029715 024
Benzalconio cloruro	Soluzione concentrata 1% 10 buste 20 ml	029715 036
Cetrimide	Soluzione concentrata 40% flacone 100 ml	029716 014
Cetrimide	Soluzione concentrata 40% flacone 1000 ml	029716 026
Cetrimide	Soluzione concentrata 40% 10 buste 20 ml	029716 038
Paracetamolo	20 compresse 500 mg	029722 016
Paracetamolo	10 supposte 400 mg	029722 028
Sofarcid	«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml	033017 017

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10581

DECRETO 6 agosto 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande con le quali le ditte Abbott S.p.a. I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. e Promedica S.r.l. hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

Ditta	Specilità medicinale	Confezione	Numero A.I.C.
Abbott S.p.a.	Isoptin	«180 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse	020609 095
I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l.	Amoxicillina I.P.F.I.	«1 g compresse» 12 compresse	032388 011
Laboratorio farmaceutico CT S.r.l.	Eudracol	«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti	034254 019
Laboratorio farmaceutico CT S.r.l.	Eudracol	«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti	034254 021
Laboratorio farmaceutico CT S.r.l.	Eudracol	«2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 50 ml	034254 033
Laboratorio farmaceutico CT S.r.l.	Eudracol	«4 g/100 ml sospensione rettale 7» contenitori monodose da 100 ml	034254 045
Laboratorio farmaceutico CT S.r.l.	Eudracol	«500 mg supposte» 20 supposte	034254 058
Promedica S.r.l.	Clenilexx	«100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore autohaler	034179 085

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10582

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2002.

Nomina del membro effettivo e supplente in seno alla commissione di conciliazione di Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto n. 19 del 1° agosto 1997, con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione di Formia;

Vista la nota prot. n. 2093/2002 del 4 luglio 2002, con la quale la C.I.S.L. di Latina segnala i nominativi dei sigg. Grella Nicola e Nocella Vittorio, rispettivamente quali membro effettivo e membro supplente della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Grella Nicola, nato a Mondragone (Caserta) il 9 novembre 1970, domiciliato presso la C.I.S.L. di Minturo - via Cadorna n. 3, è nominato membro effettivo, in seno alla commissione di conciliazione di Formia, in sostituzione del sig. D'Elia Giovanni, dimissionario.

Dalla stessa data il sig. Nocella Vittorio, nato a Formia il 13 febbraio 1949 e domiciliato presso C.I.S.L. di Formia, via Virgilio n. 17-*bis,* è nominato membro supplente, in seno alla commissione di conciliazione di Formia, in sostituzione del sig. Cicala Antonio, dimissionario.

Latina, 11 luglio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A10035

DECRETO 15 luglio 2002.

Concessione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima Industrie, unità di Monsano. (Decreto n. 31293).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 606/02 del 29 aprile 2002 emesso dal tribunale di Bologna con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Sima Industrie;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima Industrie, sede in Bologna, unità in Monsano (Ancona), per un massimo di quarantuno unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 aprile 2002 al 29 aprile 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09987

DECRETO 15 luglio 2002.

Concessione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 863/1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Faro, unità di Borgo a Mazzano - località Socciglia. (Decreto n. 31294).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Faro, inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 27 marzo 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 marzo 2002 e 23 maggio 2002 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 18 marzo 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore produzione articoli da regalo in Oxolite applicato, a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità su un organico complessivo di trenta unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 2002 al 17 marzo 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Faro, con sede in Borgo a Mazzano (Lucca) unità di Borgo a Mazzano - località Socciglia (Lucca),per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentadue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, su un organico complessivo di trenta unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Faro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09988

DECRETO 15 luglio 2002.

Destituzione e sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Norditalia Costruzioni» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce al Ministero del lavoro la vigilanza sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi;

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 20 ottobre 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa Norditalia Costruzioni a r.l., in liquidazione dal 12 febbraio 1998, e il successivo verbale di accertamento del 26 luglio 2001, dai quali risultava un irregolare svolgimento della liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/47 il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 31 ottobre 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore con raccomandata a. r. n. 2797 del 20 marzo 2002, di avviso del procedimento di sostituzione del liquidatore;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dell'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Norditalia Costruzioni» a r.l., con sede legale in Torino, Lungodora Agrigento n. 75/D, del sig. De Caroli Carlo, nominato con assemblea straordinaria del 12 febbraio 1998, e la sua sostituzione con il dott. De Gregorio Alberto, nato a Pinerolo (Torino) il 21 dicembre 1960, con studio in Torino - corso Vinzaglio n. 2 e Pinerolo (Torino) - corso Porporato n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 luglio 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

02A10017

DECRETO 16 luglio 2002.

Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.).

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533 recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

Visto il decreto n. 182 del 5 aprile 1978 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Bari ai sensi dell'art. 410 c.p.c. sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto n. 768/91 dell'8 febbraio 1991 con il quale il sig. Albergo Onofrio è stato nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Bari;

Visto il decreto n. 270/98 del 5 maggio 1998 con il quale il sig. Losito Francesco è stato nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Bari.;

Vista la nota n. 155 del 1° luglio 2002 con la quale la Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Bari ha designato il sig. Losito Francesco - componente effettivo - ed il sig. Albergo Onofrio - componente supplente - in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Bari, rispettivamente in sostituzione del sig. Albergo Onofrio, già componente effettivo della medesima commissione e del sig. Losito Francesco, già componente supplente della stessa commissione;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni richieste;

Decreta:

Il sig. Losito Francesco è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Bari in sostituzione del sig. Albergo Onofrio, già componente effettivo, ed il sig. Albergo Onofrio è nominato componente supplente della medesima commissione in rappresentanza della sunnominata Unione ed in sostituzione del sig. Losito Francesco, già componente supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 luglio 2002

Il dirigente provinciale: NICASTRI

02A10018

DECRETO 16 luglio 2002.

Nomina di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza del sindacato U.G.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L) n. 512 in data 8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto della direzione provinciale di lavoro n. 4 del 20 aprile 1999 di ricostituzione della suddetta commissione;

Vista la nota datata 16 luglio 2002 con la quale il sindacato U.G.L. - Unione territoriale del lavoro di Macerata - designa il sig. Zizzi Salvatore quale membro effettivo in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione del sig. Quattrini Tonino;

Decreta:

Il sig. Zizzi Salvatore, nato a Onani (Nuoro) il 27 luglio 1961, residente a San Severino Marche via Taccoli S.S. 361 km 82, è chiamato a far parte della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata quale membro effettivo in rappresentanza del sindacato U.G.L. - Unione territoriale del lavoro di Macerata.

Macerata, 16 luglio 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A10019

DECRETO 18 luglio 2002.

Nomina del componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 16006/1 del 14 dicembre 1973 di costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il decreto direttoriale n. 2/2000 del 30 giugno 2000 con il quale è stata fissata in quattro anni la durata della stessa, con scadenza il 29 giugno 2004;

Vista la nota in data 17 luglio 2002 con la quale il sig. Gianpaolo Zampini, componente effettivo della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con decorrenza 1° agosto 2002;

Vista la nota in data 17 luglio 2002, con la quale l'Associazione provinciale commercianti di Rovigo (ASCOM) ha designato, in seno alla predetta commissione, quali propri rappresentanti i sig.ri: Busson Carla, in qualità di componente effettivo e Fornasaro Maria Chiara come componente supplente così;

Decreta:

1. La sig.ra Carla Busson, già componente supplente, è nominata componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione del sig. Gianpaolo Zampini, dimissionario.

2. Viene nominata, quale componente supplente della stessa, la sig.ra Maria Chiara Fornasaro, in sostituzione della sig.ra Carla Busson.

3. Le nomine di cui prima decorreranno dal 1° agosto 2002, con termine al 28 giugno 2004, data di scadenza della commissione in questione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2001, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 18 luglio 2002

Il direttore principale: DRAGO

02A10020

DECRETO 18 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Velox a r.l.», in Seregno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del Commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Velox a r.l.», con sede in Seregno (Milano), piazza Risorgimento, 25;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale in data 14 giugno 2000 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Velox a r.l.», con sede in Seregno (Milano), piazza Risorgimento, 25, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1983, non ha compiuto atti di gestione da allora e in base a dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentate in data 16 dicembre 1999 la cooperativa non ha attivo da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Velox a r.l.», sede legale in Seregno, piazza Risorgimento, 25, costituita per rogito notaio dott. Galbiati Mario di Seregno in data 14 marzo 1975, repertorio n. 15468/3567 racc. BUSC n. 8745/139081 codice fiscale n. 83007120153 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1983, non ha compiuto atti di gestione da allora e perché non ha attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 luglio 2002

Il dirigente: CICCHITTI

02A10037

DECRETO 18 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Les Neiges D'Antan a r.l.», in Monza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Les Neiges D'Antan a r.l.», con sede in Monza (Milano), via Correggio, 15;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale in data 13 luglio 1998 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Les Neiges D'Antan a r.l.», con sede in Monza (Milano), via Correggio, 15, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1987, non ha compiuto atti di gestione da allora;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6 protocollo n. 2022/6 del 30 ottobre 1998 per il quale non appare opportuno nel caso in esame nominare un commissario liquidatore, vista la documentazione contabile della cooperativa e il tempo ormai trascorso dal deposito dell'ultimo bilancio di esercizio;

Decreta:

La società cooperativa «Les Neiges D'Antan a r.l.» sede legale in Monza, via Correggio, 15 costituita per rogito notaio dott. Brienza Arturo di Milano in data 24 febbraio 1984, repertorio n. 7232/1547 racc. BUSC n. 12094/205215 codice fiscale n. 07330730156. È sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1987, non ha compiuto atti di gestione da allora e perché non appare opportuno nel caso in esame nominare un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 luglio 2002

Il dirigente: CICCHITTI

02A10038

DECRETO 18 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Cristina a r.l.», in Cologno Monzese.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Cristina a r.l.», con sede in Cologno Monzese (Milano), via Visconti, 6;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale in data 9 gennaio 2002 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Cristina a r.l.», con sede in Cologno Monzese (Milano), via Visconti, 6, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1991, non ha compiuto atti di gestione da allora non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e ha un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Cristina a r.l.», sede legale Cologno Monzese, via Visconti, 6 costituita per rogito notaio dott. Carbone Paolo di Cesano Maderno in data 6 febbraio 1984, repertorio n. 14946/2165 racc. BUSC n. 12030/203981 codice fiscale n. 07315690151 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1991, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e ha un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 luglio 2002

Il dirigente: CICCHITTI

02A10039

DECRETO 18 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Bertarelli n. 4 a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Bertarelli n. 4 a r.l.», con sede in Milano, piazza Bertarelli, 4;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale in data 31 agosto 2000 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Bertarelli n. 4 a r.l.», con sede in Milano, piazza Bertarelli, 4, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci, non ha compiuto atti di gestione e ha un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Bertarelli n. 4 a r.l.», sede legale Milano, piazza Bertarelli, 4 costituita per rogito notaio dott. Casero Ermanno di Milano in data 21 aprile 1978, repertorio n. 26345/5313 racc. BUSC n. 9781/159680 codice fiscale mancante n. 181450 iscrizione al registro imprese è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci non ha compiuto atti di gestione e ha un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 luglio 2002

Il dirigente: CICCHITTI

02A10040

DECRETO 18 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Monferrina a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edificatrice Monferrina a r.l.», con sede in Milano, via dell'Orso, 9;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale in data 4 aprile 2001 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edificatrice Monferrina a r.l.», con sede in Milano, via dell'Orso, 9, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1978, non ha compiuto atti di gestione dal 1980 e ha un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice Monferrina a r.l.», sede legale Milano, via dell'Orso, 9 costituita per rogito notaio dott. Francia Edoardo di Casale Monferrato in data 27 luglio 1970, repertorio n. 34692/9716 racc. BUSC n. 6677/112627 codice fiscale n. 00829770155 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1978, non ha compiuto atti di gestione dal 1980 ed ha un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 luglio 2002

Il dirigente: CICCHITTI

02A10041

DECRETO 18 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori di Cinisello - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Lavoratori di Cinisello - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Giuseppe Colombo, 24;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale in data 27 ottobre 2000 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Lavoratori di Cinisello - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Giuseppe Colombo, 24, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1982, non ha compiuto atti di gestione da allora e ha un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoratori di Cinisello - Soc. coop. edilizia a r.l.», sede legale Milano, via Giuseppe Cazzaniga Colombo, 24 costituita per rogito notaio dott. Ferrante Donesmondi di Milano in data 5 maggio 1972, repertorio n. 0622/1179 arch. BUSC n. 7278/119856 codice fiscale n. 02280890159 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1982, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e ha un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 luglio 2002

Il dirigente: CICCHITTI

02A10042

DECRETO 19 luglio 2002.

Nomina di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale Cisoa di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 9208 del 26 marzo 1999 con il quale è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Vista la nota del 10 luglio 2002 della FLAI - CGIL di Taranto con la quale detta organizzazione sindacale designa, in rappresentanza dei lavoratori, la sig.ra Decataldo Rosanna in sostituzione della sig.ra Santoro Eva, dimissionaria e la sig.ra Urselli Assunta in sostituzione del sig. Di Cesare Massimo, dimissionario;

Vista la dichiarazione del 10 luglio 2002 della sig.ra Santoro Eva, allegata alla suddetta nota, con la quale la stessa rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione provinciale Cisoa di Taranto;

Vista la dichiarazione del 10 luglio 2002 del sig. Di Cesare Massimo, allegata alla predetta nota, con la quale lo stesso rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione provinciale Cisoa di Taranto;

Decreta:

La sig.ra Decataldo Rosanna - nata a Sava il 4 aprile 1955 - ivi residente in via Roma n. 182 - e la sig.ra Urselli Assunta - nata a Grottaglie il 15 agosto 1952 - ivi residente in via Terranova n. 4 - sono nominate rispettivamente componente effettivo e supplente della commissione provinciale Cisoa di Taranto, quali rappresentanti dei lavoratori in sostituzione della sig.ra Santoro Eva e del sig. Di Cesare Massimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 19 luglio 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A10194

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Gianlorenzo - Società cooperativa di servizi collettivi a responsabilità limitata», in Stornara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 maggio 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa agricola «Gianlorenzo - Società cooperativa di servizi collettivi a responsabilità limitata» con sede in Stornara (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Gianlorenzo - Società cooperativa di servizi collettivi a responsabilità limitata» con sede in Stornara (Foggia), costituita in data 18 marzo 1982 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Pelosi di Cerignola (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto 30 aprile 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Angela Finaldi, con studio in Foggia, via Trento n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10003

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Vecchio Castello - Soc. coop. a r.l.», in Castelvetere in Valfortore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 agosto 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Vecchio Castello - soc. coop. a r.l.» con sede in Castelvetere in Valfortore (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Vecchio Castello - soc. coop. a r.l.» con sede in Castelvetere in Valfortore (Benevento), costituita in data 13 giugno 1986 con atto a rogito del notaio dott.ssa Gabriella Libera Palmieri di S. Bartolomeo in Galdo, omologato dal tribunale di Benevento con decreto 22 agosto 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Paola Giardino, con studio in Telese Terme (Benevento), via Nazionale Sannitica, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10004

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di trasporti «CTS Trasporti S.c.r.l.», in S. Giorgio del Sannio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 maggio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento, nei confronti della società cooperativa di trasporti «CTS Trasporti S.c.r.l.», con sede in S. Giorgio del Sannio (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di trasporti «CTS Trasporti S.c.r.l.», con sede in S. Giorgio del Sannio (Benevento), costituita in data 10 settembre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Barricelli in Benevento, omologato dal tribunale di Benevento con decreto 13 ottobre 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi e l'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Paola Giardino, con studio in Telese Terme (Benevento), via Nazionale Sannitica, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10005

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Sannio a responsabilità limitata», in Bonea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 ottobre 1998 e 16 febbraio 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Sannio a responsabilità limitata» con sede in Bonea (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civle degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Sannio a responsabilità limitata» con sede in Bonea (Benevento), costituita in data 24 marzo 1985 con atto rogito del notaio dott. Felice Cerni di Benevento, omologato dal tribunale di Benevento con decreto 10 luglio 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10006

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cassa popolare di mutualità della provincia di Benevento - Soc. coop. a r.l.», in Benevento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 maggio 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento, nei confronti della società cooperativa mista «Cassa popolare di mutualità della provincia di Benevento - Soc. coop. a r.l.» con sede in Benevento;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cassa popolare di mutualità della provincia di Benevento - Soc. coop. a r.l.» con sede in Benevento, costituita in data 13 giugno 1991 con atto a rogito notaio avv. Mario Iannella di Benevento, omologato dal tribunale di Benevento con decreto 17 ottobre 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Antonio Schiavo, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 200 l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10047

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ferrari Prima - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 settembre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Ferrari Prima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Ferrari Prima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 22 maggio 1974, con atto a rogito del notaio dott. Andrea Iemma di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 14 giugno 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Otello La Rosa, con residenza in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10191

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «C.O.M. - Cooperativa olivicola maidese Società cooperativa a responsabilità limitata», in Maida, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 aprile 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa agricola «C.O.M. - Cooperativa olivicola maidese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maida (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'ooportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina i commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «C.O.M. - Cooperativa olivicola maidese Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maida (Catanzaro), costituita in data 7 luglio 1987 con atto a rogito del notaio dott.ssa Paola Gualtieri di Catanzaro omologato dal tribunale di Lamezia Terme (Canzaro) con decreto 3 agosto 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Raffaele Mazzei, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Marcello II n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10192

DECRETO 3 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Cecilia Romana 82», in Olevano Romano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 luglio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Cecilia Romana 82», con sede in Olevano Romano (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Cecilia Romana 82», con sede in Olevano Romano (Roma), costituita in data 7 luglio 1982 con atto a rogito del notaio dott. Erminio Laurora di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 26 luglio 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Vincenzo Vitale, con residenza in Roma, via Valle Viola n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10193

DECRETO 23 luglio 2002.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della «S.r.l. Commerciale Palermo», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON
Il DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, corvertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1982, con il quale la S.r.l. Commerciale Palermo del gruppo Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) - località La Valle, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 aprile 2000, con il quale è stato nominato commissario delle società del gruppo Paoletti in amministrazione straordinaria, il dott. Luigi Petrillo;

Visto il provvedimento in data 20 dicembre 2001 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano finale di liquidazione negativo e del rendiconto della gestione relativi alla procedura della società sopracitata;

Vista l'istanza in data 2 maggio 2002 con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha cerficato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori, chiede che venga formalizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Commerciale Palermo;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Commerciale Palermo», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Commerciale Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su Il Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 23 luglio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
CARPENTIERI

02A10009

DECRETO 23 luglio 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a Manifattura di Giaveno», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 giugno 1983, con cui la S.p.a. Manifattura di Giaveno del gruppo CEAT con sede in Torino, è posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario il dott. Alessandro Braja;

Visto il provvedimento in data 18 febbraio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del rendiconto finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 118, n. 2 comma 1 legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 15 giugno 2002 con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori al rendiconto finale di liquidazione, chiede che venga formalizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Manifattura di Giaveno;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria S.p.a. Manifattura di Giaveno;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 118 n. 2, comma 1 L.F., della «S.p.a. Manifattura di Giaveno», con sede in Torino.

Art. 2.

Il dott. Alessandrino Braja provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione della S.p.a. Manifattura di Giaveno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su Il Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 23 luglio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
CARPENTIERI

02A10007

DECRETO 23 luglio 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Corredi Sud», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1982, con il quale la S.r.l. Corredi Sud del gruppo Pao-

letti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) - località La Valle, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 aprile 2000, con il quale è stato nominato commissario delle società del gruppo Paoletti in amministrazione straordinaria, il dott. Luigi Petrillo;

Visto il provvedimento in data 20 dicembre 2001, con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano finale di liquidazione negativo e del rendiconto della gestione relativi alla procedura della società sopracitata;

Vista l'istanza in data 2 maggio 2002, con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori, chiede che venga formalizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordiraria della S.r.l. Corredi Sud;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, della «S.r.l. Corredi Sud», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Corredi Sud.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su Il Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 23 luglio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
CARPENTIERI

02A10008

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Fede», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 settembre 2000, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «La Fede», con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Fede», con sede in Foggia, costituita in data 16 febbraio 1972 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Finizia di Manfredonia (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto 24 marzo 1972, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Vincenzo Marchetti, con studio in Foggia, via Galanti n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10545

DECRETO 26 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Eden line - Soc. coop. a r.l.», in Picerno.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2001 con la quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Eden line - Soc. coop. a r.l.», con sede in Picerno (Potenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Raffaella Maria Sasso ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Raffaella Maria Sasso comunicava la propria rinuncia dall'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dante Tirico, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Eden line - Soc. coop. a r.l.», con sede in Picerno (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 1° marzo 2001, in sostituzione della dott.ssa Raffaella Maria Sasso, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10546

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Regione Campania - S. Sebastiano n. 20», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 giugno 2000, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Regione Campania - S. Sebastiano n. 20», con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Regione Campania - S. Sebastiano n. 20», con sede in Napoli, costituita in data 22 gennaio 1974 con atto a rogito del notaio dott. Michele de Vivo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 21 maggio 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Carlo Evangelista, con studio in Ercolano (Napoli), via Panoramica n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10547

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Tamborrino - Soc. coop. a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 agosto 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Tamborrino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Tamborrino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita in data 18 maggio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Ettore Leccese di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto 28 giugno 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Francesco Scarinci, con residenza in Taranto, via B. Luini n. 2 - Talsano, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10548

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2002.

Riconoscimento dell'Unione nazionale tra le organizzazioni delle imprese di molitura denominata FOR - Frantoi oleari riuniti, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge n. 88/1988 relativa alla norma sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 92242 del 1° dicembre 2000 con il quale si definiscono le finalità, le procedure e le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento da parte delle organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari;

Visto l'atto del 23 ottobre 2001, del notaio Pennacchio, repertorio n. 25813, con il quale viene costituita l'Unione nazionale tra le organizzazioni delle imprese di molitura denomiata FOR - Frantoi oleari riuniti;

Vista la nota del 18 aprile 2002 con la quale l'Unione nazionale frantoio oleari riuniti ha chiesto al MIPAF il riconoscimento ai sensi del suddetto decreto del Ministro n. 92242 del 1° dicembre 2000;

Considerato che la documentazione allegata alla citata nota dimostra il possesso, da parte dell'Unione nazionale frantoi oleari riuniti, dei requisiti, imposti dal ricordato decreto del Ministro, per l'ottenimento del riconoscimento;

Ritenuto pertanto che esistono le condizioni per la concessione del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini di cui in premessa, viene riconosciuta l'Unione nazionale tra le organizzazioni delle imprese di molitura denominata FOR - Frantoi oleari riuniti, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101.

Art. 2.

Il predetto riconoscimento ha durata triennale e potrà essere rinnovata, per uguale periodo di tempo, a condizione che al termine di tale periodo, l'associazione possa dimostrare di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° dicembre 2000.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A10549

DECRETO 5 agosto 2002.

Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con riferimento all'art. 2 concernente l'affidamento, in via definitiva, della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi istituiti ai sensi dei richiamati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, e successive modificazioni, concernente la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, concernente la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, recante la proroga al 30 aprile 2002 della gestione sperimentale da parte dei consorzi nonché al 31 dicembre 2001 della presentazione della relazione sulla gestione sperimentale di cui al predetto decreto 19 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2002, recante, anche per il consorzio costituito nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta, la proroga della gestione sperimentale al 30 aprile 2002;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2002, concernente la proroga al 30 giugno 2002 della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia;

Visto il regolamento CE 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 17/22 del 21 gennaio 2000, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Ritenuto opportuno affidare, in attuazione ai citati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98, in via definitiva la gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi nonché la responsabilità diretta della tutela della risorsa nello specchio acqueo antistante i singoli compartimenti marittimi creando altresì organismi di coordinamento a livello nazionale;

Considerata la necessità di stabilire le linee guida comuni per l'espletamento della gestione da parte dei consorzi e, nel contempo, di garantire lo snellimento delle modalità di attuazione dei citati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98 ai fini di una maggiore efficacia ed immediatezza dell'azione consortile;

Sentito il parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare espresso nella seduta del 31 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi su base compartimentale, ai sensi dei regolamenti n. 44/95 e n. 515/98, è affidata in via definitiva ai consorzi istituiti nei compartimenti marittimi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro,

Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia, previa approvazione da parte della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura dei piani consortili di semina e di gestione di cui all'art. 3, comma 1, e della prima proposta di rideterminazione della flotta di cui all'art. 8, comma 2.

2. I consorzi assumono la denominazione di «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi» con il conseguente aggiornamento della denominazione nello statuto.

3. I consorzi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adottano un programma per favorire l'adesione di tutte le imprese armatrici di unità autorizzate al sistema «draga idraulica» e, limitatamente al Tirreno, anche al sistema «rastrello da natante» che, pur essendo iscritte nei compartimenti marittimi di cui al comma precedente, non abbiano già aderito al consorzio.

Art. 2.

Organismi di coordinamento nazionale

1. Sono istituiti la Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi e il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di seguito indicati rispettivamente «Conferenza permanente» e «Comitato nazionale».

2. La Conferenza permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali, è costituita dai presidenti dei consorzi di cui all'art. 1, dai rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali sindacali di settore, da un rappresentante del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, dai presidenti dei comitati di cui decreti ministeriali 17 dicembre 1999 e 21 dicembre 2001 in premessa citati e dai rappresentanti delle regioni nel cui ambito territoriale sussistono i consorzi.

3. Il Comitato nazionale è costituito dai responsabili degli istituti di ricerca di all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 che in sede di prima riunione eleggono il proprio coordinatore.

4. La Conferenza permanente attua il coordinamento di cui al comma 1 avvalendosi del parere scientifico del Comitato nazionale.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura nomina il rappresentante di cui al comma 2 e convoca la prima riunione della Conferenza permanente e del Comitato nazionale.

6. In sede di prima riunione la Conferenza permanente e il Comitato nazionale stabiliscono i principi e le regole di funzionamento anche in ordine alla definizione delle linee giuda per i piani consortili di semina e di gestione.

7. La Conferenza permanente e il Comitato nazionale propongono il riequilibrio della flotta da pesca dei molluschi bivalvi secondo le modalità di cui all'art. 8.

Art. 3.

Tutela e gestione della risorsa

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ciascun consorzio sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 oppure acquisito il parere del responsabile dell'istituto di ricerca di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, definisce e trasmette, alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura per le finalita di cui all'art. 1, comma 1, il primo piano annuale di semina e di gestione.

2. I successivi piani annuali sono trasmessi, entro il 30 giugno di ogni anno, al capo del compartimento marittimo, che provvede a renderlo pubblico ed efficace tramite apposita ordinanza, nonché alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura e alla Conferenza permanente.

3. Il piano deve indicare le modalità per attuare il ripopolamento delle zone ritenute idonee mediante la raccolta di novellame nelle zone in cui questo è adeguatamente presente, le unità armate dalle imprese di pesca associate da adibire alle operazioni programmate nonché i tempi e/o gli areali per l'attuazione del riposo biologico.

4. Nel piano è altresì indicato per ciascun mese il quantitativo massimo di cattura di molluschi bivalvi distinti per specie ed ogni altra misura idonea a garantire lo sviluppo sostenibile dell'attività di pesca.

5. Il prodotto da semina, trasportato dall'unità da pesca indicate nel piano di semina, non può essere confezionato in sacchi e, comunque, va scaricato nelle zone indicate e secondo le modalità del piano prima del termine della semina o del rientro in porto.

6. Il prodotto da semina può essere richiesto ad altro consorzio e trasportato, secondo le modalità di cui al precedente comma, previo nulla osta del capo dei singoli compartimenti marittimi.

7. Limitatamente ai tempi e alle attività di semina, le unità da pesca individuate dal consorzio possono) apporre, sul cestello della draga, ulteriori filtri per trattenere molluschi allo stato di novellame altrimenti non catturabile. I filtri vanno immediatamente rimossi al termine dell'attività di semina.

8. Nel caso in cui la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi necessitino di misure comuni a consorzi limitrofi, i rispettivi comitati di coordinamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, in seduta congiunta, presieduta da uno dei rappresentanti del Ministero già membro di uno dei comitati, si costituiscono in autorità sovraconsortile per l'individuazione delle misure comuni.

9. Le misure consortili integrative e/o modificative del piano ovvero ogni altra misura consortile o sovraconsortile di gestione e di tutela devono essere comunicate al capo del compartimento marittimo che provvede all'emanazione di apposita ordinanza e alla pubblicazione mediante affissione agli albi dei singoli compartimenti marittimi.

10. Fino alla data di entrata in vigore del piano di gestione e di semina, mediante l'ordinanza di cui al comma 1, vigono tutte le precedenti norme adottate in materia di gestione e tutela dei molluschi bivalvi ai sensi dei regolamenti n. 44/95 e n. 515/98 in premessa citati.

11. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni che assoggettano le imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi all'adeguamento alla nave tipo e al passaggio alla quinta categoria.

Art. 4.

Autofinanziamento dei consorzi e fondo di solidarietà nazionale

1. Ciascun consorzio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina i criteri per l'autofinanziamento del consorzio stesso e delle relative attività.

2. I predetti criteri nonché i tempi e le modalità di revisione degli stessi devono essere recepiti nello statuto consortile.

3. Al fine di dotare la Conferenza permanente degli strumenti necessari a far fronte agli stati di crisi del comparto, con successivo atto normativo si provvederà all'istituzione e alla disciplina di un Fondo di solidarietà nazionale per il settore dei molluschi bivalvi.

Art. 5.

Attività di controllo e vigilanza

1. Ciascun consorzio individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti incaricati della vigilanza ai quali è attribuita, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 963/1965, la qualifica e le funzioni di agente giurato previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo ed approvazione del prefetto competente.

2. Gli agenti giurati, in aggiunta alle Forze di polizia cui compete per legge, vigilano sull'osservanza delle norme in materia compreso il rispetto dei punti di sbarco, delle taglie minime dei molluschi bivalvi prelevati e delle ulteriori regole di gestione e tutela adottate dal consorzio per garantire l'equilibrio tra prelievo e conservazione della risorsa.

Art. 6.

Promozione e qualità

1. I consorzi, costituendosi, ove ritenuto opportuno, in organizzazioni di produttori beneficiando delle disposizioni applicabili del regolamento CE 104/2000, individuano adeguate misure per promuovere il prodotto anche adottando, congiuntamente, una certificazione qualità uniforme che, in applicazione delle norme vigenti in materia, garantisca la tracciabilità del prodotto stesso nella filiera fino al consumatore finale.

Art. 7.

Revoca

1. Il capo del compartimento marittimo, in caso di irregolare funzionamento del consorzio tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi corsortili di tutela e gestione razionale della risorsa oppure in caso di perdita di un numero di soci tale da ridurre la rappresentatività del consorzio al di sotto del 51%, propone, sentito il Comitato di coordinamento e previa valutazione dello stato della risorsa da parte dell'istituto di ricerca di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, al Ministero delle politiche agricole e forestali la revoca della gestione.

2. Sulla proposta di cui al comma precedente, il Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, può disporre la revoca dell'affidamento della gestione al consorzio provvedendo direttamente alla disciplina della pesca e della tutela dei molluschi bivalvi nel singolo compartimento.

Art. 8.

Riequilibrio della flotta

1. La Conferenza permanente, fermo restando il totale numerico della flotta italiana autorizzata alla draga idraulica, già fissato fino al 2008, ai sensi della legge n. 164/1998, con decreto ministeriale 21 luglio 1998 propone, sentito il Comitato nazionale, la rideterminazione, su base compartimentale, della distribuzione della flotta in misura eco-compatibile.

2. La prima proposta di rideterminazione è formulata dalla Conferenza permanente, in sede di prima convocazione, sulla base delle risultanze scientifiche disponibili in materia.

3. La mancata formulazione della proposta di cui al comma 2 determina, in applicazione dell'art. 1, comma 1, la sospensione dell'affidamento in via definitiva ai consorzi nonché l'attribuzione della rideterminazione ad un'autorità appositamente costituita dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura.

4. La proposta di cui al presente articolo e le successive eventuali revisioni sono inoltrate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura ai fini dell'adozione del conseguente provvedimento normativo.

5. La rideterminazione si attua per trasferimento delle unità dai compartimenti per i quali è prevista la riduzione della flotta in seguito ad acquisizione della proprietà o di quota di essa da parte di imprese di pesca già iscritte nei RIP dei compartimenti marittimi per i quali è stabilita la possibilità di aumento della flotta.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

02A10551

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 luglio 2002.

Modifiche contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 19 marzo 2002, e del 9 aprile 2002, di cui rispettivamente ai punti 3, dei resoconti sommario, in merito alle richieste di modifiche contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

063865 Borgotec-tecnologie per l'automazione S.p.a. Borgomanero (Novara) - Ricerca e sviluppo di macchine e attrezzature per automazione di processi per circuiti stampati.
Rispetto a quanto deliberato in data: 24 luglio 1998; variazione titolarità: da Borgotec tecnologie per l'automazione S.p.a. a Borgotec industriale S.r.l.

057298 G.S. Coating System S.r.l. - Osteria Grande (Bologna) - Tecnologie innovative di rivestimento di nuclei farmaceutici e alimentari.
Rispetto a quanto deliberato in data: 11 maggio 1995; variazione titolarità: in capo alla IMA industrie macchine automatiche S.p.a. - Ozzano dell'Emilia (Bologna), con la prestazione della fidejussione del socio di controllo Fin-Vacchi S.p.a. e con la liberazione della originaria intestataria e della garanzia a suo tempo prestata dai signori Angelo Scipioni e Antionio Giogoli

052828 Glaxo Wellcome S.p.a. - Verona - Nuovi farmaci analgesici.
Rispetto a quanto deliberato in data: 17 dicembre 1991; variazione di titolarità: in capo alla incorporante GlaxoSmithKline S.p.a. - Verona, solo per la pr. n. 54902/346 a valere sulla legge n. 346/1988

044991 Glaxo Wellcome S.p.a. - Verona - Studio omogeneo ed innovativo di farmaci per la terapia dell'invecchiamento cerebrale umano.
Rispetto a quanto deliberato in data: 29 dicembre 1990; variazione di titolarità: in capo alla incorporante GlaxoSmithKline S.p.a. - Verona, solo per la pr. n. 54392/346 a valere sulla legge n. 346/1988

051159 Glaxo Wellcome S.p.a. - Verona - Analoghi calcitonina.
Rispetto a quanto deliberato in data: 17 dicembre 1991; variazione di titolarità: in capo alla incorporante GlaxoSmithKline S.p.a. - Verona, solo per la pr. n. 54926/346 a valere sulla legge n. 346/1988

064099 Peduzzi Maitex S.r.l. - Caronno P. (Varese) - Processo innovativo per la realizzazione di tessuti sintetici tinti e stampati in microfibre. Rispetto a quanto deliberato in data: 25 gennaio 1999; variazione titolarita: in capo alla Piave Maitex S.p.a., con sede in Feltre (Belluno)

063849 SmithKline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano) - Nuovi analgesici e anti-infiammatori. Rispetto a quanto deliberato in data: 22 ottobre 1999; variazione titolarità: in capo alla incorporante GlaxoSmithKline S.p.a. - Verona, anche per la pr. n. 63850/346 a valere sulla legge n. 346/1988

4354 Kite Italia S.p.a. - Siena - Test immunoenzimatici innovativi per determinazioni biparametriche in un singolo campione biologico. Rispetto a quanto decretato in data: 24 luglio 2000; variazione titolarità: incorporazione della Sclavo Diagnostics International S.p.a. nella richiedente originaria che ha modificato la propria denominazione in Sclavo Diagnostics international S.p.a. La stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento di mezzi freschi per non meno di 227.241,04 euro sotto forma di aumento di capitale e di 495.798,62 euro sotto forma di finanziamento soci infruttifero da mantenere in essere per tutta la durata del progetto o in alternativa, aumento del capitale sociale

4502 Ugolini Design S.a.s. - Coriano (Rimini) - Ricerca sulla definizione e sviluppo di un nuovo processo integrato di design ed engineering virtuali con prototipazione rapida fisica. Rispetto a quanto decretato in data: 9 luglio 2001; variazione titolarità: da Ugolini Design S.a.s. a Ugolini Design S.p.a. e variazione della durata del progetto da 36 a 24 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A10552

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 11 luglio 2002.

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, art. 13, comma 3 - Accelerazione del completamento delle opere pubbliche volte alla riduzione dell'emergenza idrica ed in corso di realizzazione - Modalità di attuazione. (Ordinanza n. 306).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno-delegato per la protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Atteso che l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 prevede, all'art. 13, comma 3, che il presidente della regione autonoma della Sardegna — commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 — è autorizzato ad adottare specifici provvedimenti finalizzati all'accelerazione del completamento delle opere pubbliche volte alla riduzione dell'emergenza idrica ed in corso di realizzazione;

Atteso che la medesima ordinanza prevede che i predetti provvedimenti (comma 4 del medesimo art. 13) potranno autorizzare la revisione dei contratti d'appalto in essere con riduzione dei tempi di attuazione degli interventi anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al successivo art. 14 dell'ordinanza stessa;

Atteso che all'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza sopra citata, si ritiene opportuno provvedere con modalità prefissate con ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, sostanzialmente improntate alla fattispecie «premio di accelerazione» prevista dal capitolato generale di appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

Ordina:

All'attuazione di quanto disposto dall'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, art. 13, terzo e quarto comma

del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile si provvederà con le seguenti modalità:

Art. 1.

Soggetti proponenti gli interventi commissariali di accelerazione delle opere in corso di realizzazione volte alla riduzione dell'emergenza idrica in Sardegna

Il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, valuterà, ai fini dell'adozione dei propri provvedimenti acceleratori, gli interventi proposti dai soggetti indicati all'art. 2 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 2 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la presentazione delle proposte il commissario emanerà un avviso pubblico con fissazione del relativo termine.

Art. 2.

Categorie di opere, in corso di realizzazione per le quali può essere proposto l'intervento commissariale di accelerazione

Potranno essere valutati ai fini dell'inserimento nel programma commissariale di accelerazione le opere rientranti nelle seguenti categorie:

opere commissariali ed opere già riconosciute, con ordinanza, rilevanti ai fini del superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

opere proposte per l'intervento commissariale di accelerazione dai soggetti di cui al precedente art. 1, rilevanti ai fini del superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, rientranti tra le seguenti categorie:

tipologia:

interconnessioni tra sistemi idrici;

captazioni ed eduzioni di risorse idriche per l'integrazione dei volumi di risorse disponibili nei sistemi idrici, con priorità per quelli più deficitari nel rapporto offerta/domanda intersettoriale (uso umano, uso agricolo, uso industriale);

reti idriche, con priorità per quelle al più alto tasso ed al più alto volume di perdita;

completamento di impianti di depurazione finalizzato al riuso dei reflui e relative opere di vettoriamento verso i bacini di stoccaggio o di connessione a reti di distribuzione, con priorità per quelli a più alto volume di produzione di risorsa idrica rigenerata;

interventi su serbatoi artificiali finalizzati al loro collaudo o, comunque, al conseguimento dell'autorizzazione, da parte della competente Autorità, a maggiori livelli di invaso.

tipologia per condizioni contrattuali di realizzazione - opere per le quali:

sia stato previsto, nel contratto d'appalto in corso, l'eventuale riconoscimento di un premio di accelerazione (a norma dell'art. 23 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, capitolato generale d'appalto) e che, per l'esercizio dell'opzione prevista dal contratto stesso necessitano della relativa copertura finanziaria;

non sia stato previsto, nel capitolato speciale d'appalto, il riconoscimento di un premio di accelerazione ma che per subentrate ragioni di pubblico interesse si intenda procedere ad una accelerazione dei lavori;

non sussista la copertura finanziaria per il pagamento del premio di accelerazione.

Art. 3.

Ricognizione commissariale delle opere in corso di realizzazione che necessitino dell'intervento commissariale di accelerazione presentazione delle proposte

Con propria comunicazione, il commissario governativo per l'emergenza idrica pubblicherà un avviso finalizzato a promuovere la presentazione, entro un termine prefissato, delle proposte di accelerazione di opere in corso rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 2.

I soggetti di cui al precedente art. 1, previa positiva valutazione in ordine all'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'intervento commissariale per l'accelerazione individuano un responsabile del procedimento cui sono demandati gli adempimenti necessari per la presentazione della richiesta di accelerazione.

Le richieste acquisite entro i termini fissati dall'avviso saranno sottoposti ad istruttoria e valutazione sotto la responsabilità del commissario governativo per l'emergenza idrica.

Gli enti appaltanti comunicano qualsiasi modifica delle condizioni di finanziabilità dell'opera delle quali siano venuti a conoscenza, che dovessero intervenire prima dell'ammissione al finanziamento e che potrebbero pregiudicarlo.

La richiesta di accelerazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, dovrà essere formulata secondo la traccia in prosieguo indicata.

Alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione del legale rappresentante della ditta appaltatrice attestante la disponibilità ad accelerare i tempi di realizzazione dei lavori.

Gli enti appaltanti sono tenuti a comunicare qualsiasi modifica delle condizioni di finanziabilità dell'opera, delle quali siano venuti a conoscenza, che dovessero intervenire prima dell'attivazione dell'intervento commissariale di accelerazione che potrebbero pregiudicarlo.

La richiesta di accelerazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, dovrà essere formulata seguendo la traccia di cui al successivo art. 6.

Alla richiesta dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante della ditta appaltatrice attestante la disponibilità ad accelerare i tempi di realizzazione dei lavori.

Art. 4.

Ricognizione commissariale delle opere in corso di realizzazione che necessitino dell'intervento commissariale di accelerazione - Valutazione delle proposte

Le proposte saranno sottoposte ad istruttoria e valutazione sotto la responsabilità del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

L'istruttoria delle richieste di accelerazione potrà prevedere azioni di concertazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle opere, per l'acquisizione dei pareri e degli atti di competenza di: responsabile del procedimento, impresa appaltatrice, direttore dei lavori, responsabile per il coordinamento della sicurezza.

Ciascun soggetto coinvolto potrà essere tenuto ad esprimere esplicito consenso alla fattibilità dell'accelerazione in apposite conferenze di servizi che potranno essere convocati dal commissario di Governo per l'emergenza idrica.

Alla ditta appaltatrice, in particolare, potrà essere chiesto di fornire un crono-programma dei nuovi tempi di realizzazione dell'opera, con allegato prospetto riassuntivo dei turni di lavorazione o della nuova gestione della mano d'opera e comunque di tutti gli allegati necessari per rappresentare i modi attraverso i quali intende addivenire ad una riduzione dei tempi di realizzazione delle opere.

In via prioritaria sarà valutata la coerenza delle richieste di accelerazione con le disposizioni volte alla riduzione dell'emergenza idrica.

Successivamente alla valutazione di coerenza si procederà alla valutazione dei lavori proposti per l'intervento commissariale di accelerazione.

Ai fini dell'applicazione dell'intervento commissariale di accelerazione le proposte saranno valutate considerando:

la sussistenza di un apprezzabile interesse pubblico, per il soddisfacimento di esigenze socio-economiche della popolazione, a che l'ultimazione dei lavori avvenga in congruo anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, rispetto ai seguenti indicatori:

1) costo dell'accelerazione richiesta, ponderato sul costo dei lavori quale indicato nel contratto d'appalto vigente;

2) riduzione del termine per l'esecuzione delle opere ponderato sulla durata complessiva dei lavori indicata nel contratto d'appalto vigente;

3) effetti di riduzione dell'emergenza idrica espresso in termini di quantità di risorsa idrica disponibile in tempi anticipati rispetto a quelli previsti;

4) bacino d'utenza interessato espresso in abitanti medi su base annua;

5) beneficio economico espresso nel valore di conturazione della maggior risorsa idrica acquisita o salvata da perdite nei periodo intercorrente tra la data di prevista anticipata conclusione dei lavori, per effetto dell'accelerazione, e la data di conclusione dei lavori prevista dal vigente contratto di appalto.

la conformità dell'esecuzione dell'appalto alle obbligazioni assunte al fine di:

ridurre il tempo delle fasi di cantiere, riducendo contemporaneamente disagi e disfunzioni per la popolazione;

anticipare i benefici che derivano dal completamento dell'opera a favore dell'economia e della popolazione locale.

Saranno pregiudizialmente considerate inammissibili le proposte di accelerazione comportanti:

una modifica o riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera;

una revisione *in peius* del processo produttivo, della qualità dei materiali e dei componenti impiegati;

una potenziale elusione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;

il motivato dissenso all'accelerazione espresso congiuntamente dal responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dal responsabile del coordinamento della sicurezza.

Non saranno riconosciute ammissibili all'intervento commissariale acceleratorio le opere:

per le quali sia intervenuta interruzione, sospensione o, comunque, rallentamento dei lavori a causa di atti o provvedimenti di organi della pubblica amministrazione o di altra autorità diversa dalla stazione appaltante;

eseguite da imprese che abbiano un contenzioso in atto con la stazione appaltante;

che abbiano già accumulato un ritardo nella esecuzione tale da rendere del tutto inefficace l'intervento commissariale acceleratorio;

che abbiano già accumulato ritardi per cause che rendano impossibile l'attuazione dell'intervento acceleratorio commissariale;

per le quali l'ntervento acceleratorio venga proposto con richiesta di deroga alle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia salariale e previdenziale.

Art. 5.

Programma commissariale degli interventi di accelerazione

Il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, a seguito dell'istruttoria eseguita con riferimento alle categorie di opere di cui al punto I del presente documento, approverà con propria ordinanza, anche ripartito in stralci sequenziali, il programma degli interventi acceleratori da attuare in applicazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno sopra indicata.

Il finanziamento degli interventi previsti dal programma potrà gravare, oltre che sulle risorse messe direttamente a disposizione del commissario, anche su risorse finanziarie della regione autonoma della Sardegna e di Enti pubblici anche non territoriali che, d'intesa con la regione stessa e gli Enti predetti saranno

all'uopo vincolati con ordinanza commissariale ai sensi di quanto disposto con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 maggio 1995.

Il programma od i suoi stralci indicherà specificamente gli interventi acceleratori per i quali è disponibile la relativa risorsa finanziaria e la sua allocazione.

Con successive proprie ordinanze il commissario, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal programma o dai suoi stralci, affiderà l'attuazione dell'intervento di accelerazione alla stazione appaltante dei lavori in corso definendo le modalità di erogazione degli oneri di accelerazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente nell'ordinamento della regione autonoma della Sardegna in materia di finanziamento di opere pubbliche.

Il commissario non disporrà l'affidamento o, se intervenuto, provvederà alla sua revoca nel caso in cui i lavori per i quali l'Ente appaltante e/o la ditta appaltatrice abbia, successivamente alla proposta di intervento commissariale acceleratorio, revocato la propria disponibilità all'attuazione dell'intervento acceleratorio, dandone comunicazione al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ovvero per i quali il responsabile del procedimento abbia comunicato la non permanenza dei requisiti iniziali di ammissibilità e finanziabilità dell'intervento stesso.

È condizione per l'emissione, a seguito dell'approvazione del programma commissariale, dell'ordinanza di affidamento alla stazione appaltante dell'intervento di accelerazione previsto dal programma commissariale stesso, l'intervenuta stipulazione tra Ente appaltante e ditta appaltatrice dell'atto di revisione del contratto di appalto finalizzato all'attuazione dell'intervento stesso.

Art. 6.

Elementi descrittivi per la presentazione di proposte di intervento acceleratorio al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

1. Ente appaltante (riferimenti e responsabile).
2. Direzione dei lavori (riferimenti e responsabile).
3. Impresa esecutrice (riferimenti e responsabile).

Termini contrattuali:

1) breve descrizione dell'opera con indicazione della data di consegna dei lavori e del termine di ultimazione degli stessi, stabilito in sede di aggiudicazione;

2) eventuali variazioni del contratto;

3) valore tecnico del contratto espresso in termini di quantità di risorsa idrica;

4) bacino d'utenza interessato, espresso in numero di abitanti medi su base annua;

5) perizie, varianti, riserve;

6) attuale durata del contratto espressa in giorni n. c. alla data di sottoscrizione del presente modulo;

7) attuale valore del contratto, importo complessivo, spettanze maturate e spettanze quietanzate.

Termini della richiesta d'accelerazione:

1) costo complessivo della richiesta;

2) abbreviazione dei termini rispetto al periodo previsto espresso in giorni n. c.;

3) breve descrizione delle modalità tecniche, organizzative ed operative attraverso cui si intende perseguire l'obiettivo di accelerazione indicato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 luglio 2002

Il commissario governativo: PILI

02A10190

ORDINANZA 15 luglio 2002.

Modifica dell'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001 «Programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - nono stralcio operativo. (Ordinanza n. 307).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002 e n. 305 dell'11 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che, in data 14 febbraio 2002, in sede di Conferenza permanente di monitoraggio e consultazione, il commissario ha richiesto appositi approfondimenti alle

strutture regionali competenti circa la possibilità di utilizzare per l'area di Cagliari le acque sotterranee delle Miniere di Monteponi e di Campo Pisano;

Considerato che dai suddetti approfondimenti è emersa la concreta fattibilità degli interventi di eduzione e trasferimento delle acque dalle Miniere di Monteponi e Campo Pisano verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari e che gli enti interessati hanno espresso il proprio parere favorevole;

Atteso infatti che a seguito di tali approfondimenti la società IGEA S.p.a. con nota prot. n. 712 del 10 luglio 2002 ha comunicato che volumi di acqua emungibili dalla falda dell'anello metallifero del Sulcis compresi tra i 10 e i 12 Mmc/a possono venir considerati come quota parte completamente rinnovabile e potenzialmente disponibile in quanto inferiori al contributo dovuto alla ricarica attiva interessante l'intero bacino. La società IGEA S.p.a. ha inoltre, espresso l'avviso che condizione indispensabile perché tali volumi possano venir edotti senza compromissione alcuna delle caratteristiche di qualità dell'acquifero, è quella di evitare emungimenti forzati localizzati in un unico punto, e di disporli invece in aree diversificate non influenzantesi le une con le altre;

Atteso che a seguito dell'approfondimento l'EAF ha espresso l'avviso che sia di fondamentale importanza che gli incrementi di prelievo avvengano esclusivamente da altri pozzi (pozzi di Monteponi) così da salvaguardare i pozzi di Campo Pisano da eventuali problemi di alterazione delle caratteristiche qualitative delle acque. In tal modo l'alimentazione idropotabile di Iglesias verrebbe sempre garantita, mentre potrebbe essere interrotta esclusivamente quella per le aree contermini. Per tale finalità l'EAF ha suggerito di eseguire i prelievi in conformità al seguente programma di interventi:

intervento n. 1 - Attivare il prelievo dal Pozzo T in località Monteponi, con una portata in ogni caso mai superiore ai 150 l/s;

intervento n. 2 - Attivare il prelievo del Pozzo Sella (potenzialità minima 50 l/s, massima 150 l/s), con la realizzazione di una nuova condotta per Campo Pisano;

intervento n. 3 - Mantenere e potenziare l'attuale sistema di monitoraggio, rilevando contemporaneamente alla messa in esercizio del Pozzo T e del Pozzo Sella i parametri delle acque;

A tale scopo il monitoraggio dovrà seguire le seguenti fasi: 1) iniziare con un pompaggio limitato di 40/60 l/s per almeno un mese durante il quale si effettuerà il monitoraggio continuo dei parametri chimico-fisici; 2) se i dati saranno favorevoli si passerà ad un prelievo di 90 l/s per un altro mese; 3) se anche in questo caso l'esito sarà favorevole si potrà aumentare ancora a 120 l/s, fino a raggiungere i 150 l/s che come si è detto rappresenta il massimo prelievo da ciascun pozzo eventualmente consentito dal Genio civile;

È indispensabile che il monitoraggio venga effettuato costantemente e che gli esiti dello stesso siano sottoposti alla supervisione del servizio del Genio civile di Cagliari;

Atteso che il Consorzio di bonifica del Cixerri, con nota prot. n. 2578 dell'8 luglio 2002 e successiva comunicazione prot. 2688 del 15 luglio 2002 ha reso noto che il trasferimento dei volumi idrici dalla Miniera di Campo Pisano verso l'area di Cagliari comporta la realizzazione di 20.600 ml di condotte Ø 600 di cui 10.600 ml per il collegamento dei due comprensori irrigui, 6.800 ml per il collegamento all'opera terminale del canale ripartitore e 3.000 ml per il rinnovo di tratti di condotta ESAF e ZAR nonché l'utilizzo di 19.500 ml di condotte esistenti con previsione del seguente quadro economico:

a) Lavori		
condotte Ø 600 in ghisa sferoidale ml 20.600*250,00 €/m	€	5.150.000,00
vasca di disconnessione (a stima)	€	350.000,00
SOMMANO . . .	€	5.500.000,00
b) Somme a disposizione		
espropri (ml 17.400*8 mt*0,770)	€	108.000,00
imprevisti (5%)	€	275.000,00
spese generali (11%)	€	605.000,00
I.V.A. (20%)	€	1.100.000,00
SOMMANO . . .	€	2.088.000,00
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE . . .	€	7.588.000,00

Atteso che la società IGEA S.p.a. con nota prot. n. 712 del 10 luglio 2002 con riferimento all'eduzione delle acque dalle Miniere di Monteponi e Campo Pisano, ha trasmesso:

relazione sintetica sulla fattibilità;

relazione tecnica;

quadro riassuntivo dei costi;

cronogramma dei tempi di realizzazione,

riservandosi di consegnare con la massima tempestività il progetto definitivo;

Atteso che il quadro riassuntivo dei costi dell'intervento sopraccitato è il seguente:

per forniture opere idrauliche	€	906.973,458
per lavori in galleria, pozzo e montaggi	€	247.966,080
per lavori edili esterni	€	45.811,480
per acquisto cavi e apparecchiature elettriche	€	84.000,000
per lavori elettrici	€	47.150,000
TOTALE LAVORI E FORNITURE . . .	€	1.331.901,018
I.V.A. sui materiali . . .	€	207.356,990
per spese tecniche 8%	€	106.552,081
I.V.A. per spese tecniche	€	21.310,416
TOTALE GENERALE . . .	€	1.667.120,503

Atteso che l'ordinanza n. 255/01 prevede, tra gli altri, i seguenti interventi non ancora avviati e che sono realizzabili a valere su fonti finanziarie già programmate diverse da quelle commissariali:

N. ordine	Intervento	Ente attuatore	Importo in mld di lire	Importo in euro
1	Fornitura ed installazione di apparecchiature di misura ed erogazione regolamentata d'acqua multiaziendali	Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale	5	2.582.284,49
2	Razionalizzazione sistemi di misurazione	Consorzio di bonifica del Cixerri	1,7	877.976,73
3	Fornitura ed installazione apparecchiature di misura	Consorzio di bonifica del Basso Sulcis	1,8	929.622,41
9	Rifacimento condotta di adduzione principale dell'acquedotto di «Donori» - Schema n. 40 P.R.G.A. - Primo lotto	EAF	10	5.164.568,62
			18,5	9.554.452,62

Atteso infatti che, con riferimento agli interventi di razionalizzazione dei sistemi di misurazione per uso irriguo, il complemento di programmazione del POR-Sardegna 2000-2006 prevede alla misura 1.2 Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole l'intervento A - acquisto di impianti di misurazione a servizio di più aziende - e che la misura medesima è dotata di risorse complessive per € 80.508.000;

Atteso pertanto che gli interventi di cui ai numeri 1, 2, 3 della sopra indicata tabella potranno essere proposti per il finanziamento con le risorse disponibili per la misura 1.2 sopraccitata;

Atteso che l'intervento di cui al numero 9 della sopra indicata tabella potrà essere finanziato attraverso rimodulazioni del programma commissariale medesimo;

Atteso che con le risorse che in tal modo si rendono disponibili possono essere finanziati i seguenti interventi urgenti:

Intervento	Ente attuatore	Importo in Euro
Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari	Consorzio di bonifica del Cixerri	7.588.000,00
Eduzione acque dalle Miniere di Monteponi e Campo Pisano	Società IGEA S.p.a.	1.667.120,50

Atteso che in data 15 luglio 2002 si è svolta presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica una riunione, convocata dal commissario stesso, cui hanno preso parte, assistiti dalle rispettive strutture tecniche:

l'assessore regionale dei lavori pubblici;

il sindaco del comune di Cagliari;

il sindaco del comune di Iglesias;

il presidente dell'EAF;

il presidente dell'ESAF;

il presidente del Consorzio di bonifica del Cixerri;

il presidente dell'IGEA S.p.a.,

in cui è stato dato parere favorevole alla realizzazione del programma degli interventi di cui sopra;

Atteso che, nel corso di tale riunione il commissario ha illustrato gli interventi predetti in merito ai quali tutti i convenuti hanno dato parere favorevole alla realizzazione del programma degli interventi stessi;

Atteso quindi che i suddetti interventi possono essere realizzati, quanto alle opere necessarie al trasferimento delle risorse del bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari dal Consorzio di bonifica del Cixerri e, quanto all'eduzione acque dalle Miniere di Monteponi e Campo Pisano, dalla società IGEA S.p.a., società partecipata EMSA al 100%, attualmente titolare di una concessione di derivazione delle acque dei pozzi in argomento;

Atteso che l'EAF e l'ESAF sono gestori di strutture interessate dagli interventi citati e che sussistono tra EAF, ESAF e società IGEA S.p.a. rapporti economici per l'utilizzo delle acque delle miniere predette;

Ordina:

Art. 1.

Il finanziamento degli interventi numeri 1, 2 e 3 della tabella dell'art. 1 dell'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ascritto, per le motivazioni esposte in premessa, a risorse finanziarie diverse da quelle commissariali, prioritariamente con ricorso ai fondi comunitari di cui al complemento di programmazione del POR-Sardegna 2000-2006 misura 1.2 ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole - intervento A - acquisto di impianti di misurazione a servizio di più aziende.

Le risorse finanziarie di cui al programma commissariale relative agli interventi predetti sono riprogrammate per la realizzazione dei seguenti interventi che, a modifica della predetta ordinanza n. 255/01, vengono inseriti nel programma commissariale con la medesima ordinanza approvato:

Intervento	Ente attuatore	Importo in Euro
Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari	Consorzio di bonifica del Cixerri	7.588.000,00
Eduzione acque dalle Miniere di Monteponi e Campo Pisano	Società IGEA S.p.a.	1.667.120,50

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, il Consorzio di bonifica del Cixerri, è individuato quale ente attuatore dell'intervento di «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari» di cui al precedente art. 1.

2. La società IGEA S.p.a. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento «Eduzione acque dalle Miniere di Monteponi e Campo Pisano» di cui all'art. 1, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo.

3. La società IGEA S.p.a. effettuerà le derivazioni d'acqua funzionali al trasferimento di risorsa idrica consentito dalle opere previste dall'intervento di cui sopra in deroga al testo unico n. 1775/1933 e sino al 31 dicembre 2003.

4. La società IGEA S.p.a. assicurerà il monitoraggio della falda acquifera del cosiddetto «anello metallifero del Sulcis», ai fini del controllo quali-quantitativo della medesima falda a seguito dell'attuazione dell'intervento di cui sopra, garantendo il costante flusso informativo dei dati al servizio dei Genio civile di Cagliari.

5. Le istruttorie delle concessioni di derivazioni dalla suindicata falda acquifera in corso da parte del servizio del Genio civile di Cagliari, sono sospese, in deroga al testo unico n. 1775/1933, in attesa degli esiti del monitoraggio, disposto con la presente ordinanza, per la verifica degli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi di cui sopra.

Art. 3.

1. Il Consorzio di bonifica del Cixerri e la società IGEA opereranno in raccordo con gli enti regionali EAF ed ESAF, per gli aspetti relativi alle strutture gestite dagli enti medesimi, ed in particolare dovranno progettare e realizzare le opere tenendo conto delle specifiche di interconnessione che verranno fornite dall'EAF e dall'ESAF;

2. I rapporti economici attualmente in essere per l'utilizzo delle acque sotterranee saranno ridefiniti nelle sedi competenti in dipendenza della messa in esercizio degli interventi predetti.

Art. 4.

1. I lavori di «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari» di cui alla presente ordinanza sono dichiarati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

2. Con successiva ordinanza, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, verranno fissati i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

3. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera sopracitata, sono emessi su richiesta del Consorzio di bonifica del Cixerri ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, comma 1, 3 e 4 e della legge regionale 1° ottobre 1985, n. 23, art. 24;

4. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, si provvede ai sensi dei comma 2, 3 e 4 dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

Art. 5.

Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza la società IGEA S.p.a., essendo individuata ai termini della legge n. 109/1994 quale soggetto attuatore dell'intervento «Eduzione acque dalle Miniere di Monteponi e Campo Pisano», stante la somma urgenza, procederà alla realizzazione delle opere entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della presente ordinanza, anche in economia diretta in deroga agli importi indicati nell'art. 24 della legge n. 109/1994 e delle relative disposizioni del suo regolamento di attuazione. Il progetto delle opere da realizzare, sarà comunicato dalla società IGEA al commissario governativo per l'emergenza idrica che provvederà alla sua approvazione sulla base del parere formulato dal responsabile unico del procedimento, così come individuato dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Il Consorzio di bonifica del Cixerri per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2 provvederà, ai sensi di legge anche con la procedura di somma urgenza per garantire la compiuta realizzazione dello stesso entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della presente ordinanza.

All'approvazione del progetto relativo all'intervento di cui sopra ai fini della fissazione dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359/1865 provvederà il commissario governativo con propria ordinanza, sulla base del parere del responsabile unico del procedimento, così come individuato dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Resta fermo quant'altro disposto dall'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 15 luglio 2002

Il commissario governativo: PILI

02A10183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 agosto 2002

Dollaro USA	0,9792
Yen giapponese	116,30
Corona danese	7,4268
Lira Sterlina	0,64160
Corona svedese	9,1985
Franco svizzero	1,4694
Corona islandese	83,83
Corona norvegese	7,3550
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57343
Corona ceca	30,675
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,64
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5888
Lira maltese	0,4151
Zloty polacco	4,0703
Leu romeno	32406
Tallero sloveno	227,3318
Corona slovacca	43,630
Lira turca	1598000
Dollaro australiano	1,7940
Dollaro canadese	1,5387
Dollaro di Hong Kong	7,6377
Dollaro neozelandese	2,0876
Dollaro di Singapore	1,7124
Won sudcoreano	1165,25
Rand sudafricano	10,4113

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10776

MINISTERO DELLA SALUTE

Prospetto riassuntivo dei dati regionali relativi alla riscossione dei diritti sanitari ed ai costi sostenuti per il servizio di ispezione e controllo veterinario sugli animali vivi e su taluni prodotti di origine animale.

Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432

SITUAZIONE APPLICATIVA ANNO 2001

Regione	Costi		Contributi
Piemonte		dati non pervenuti	
Valle d'Aosta		dati non pervenuti	
Liguria		dati non pervenuti	
Lombardia		dati non pervenuti	
Trento	764.239,49		182.484,04
Bolzano		dati non pervenuti	
Veneto		dati non pervenuti	
Friuli-Venezia Giulia		dati non pervenuti	
Emilia-Romagna		dati non pervenuti	
Toscana		dati non pervenuti	
Umbria	1.181.603,57		679.851,35
Marche		dati non pervenuti	
Lazio		dati non pervenuti	
Abruzzo	601.810,87		1.098.829,60
Molise	481.990,13		286.309,54
Campania	2.486.026,47		1.841.981,38
Basilicata		dati non pervenuti	
Puglia		dati non pervenuti	
Calabria		dati non pervenuti	
Sicilia	2.103.115,57		1.455.263,14
Sardegna	824.157,16		871.468,65
TOTALE	8.442.943,26		6.416.187,70

02A10563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flebogamma 5%»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 382 del 12 luglio 2002

Medicinale: FLEBOGAMMA 5%.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parets del Valles-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, c.a.p. 08150, Spagna.

Variazione A.I.C.: modifica delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono: «Flebogamma 5%» trova indicazioni nella terapia sostitutiva di:

sindromi da immunodeficienza primaria:

agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenite;

immunodeficienza comune variabile;

immunodeficienza combinate gravi;

sindrome di Wiskott Aldrich;

forme di immunodeficienza secondaria, tra cui in particolare:

bambini affetti da A.I.D.S. congenito ed infezioni ricorrenti;

mieloma o leucemia linfocitica cronica con ipogammaglobulinemia secondaria di grado severo ed infezioni ricorrenti.

«Flebogamma 5%» è inoltre indicato nella modulazione della risposta immune in caso di:

porpora trombocitopenica idiopatica, in bambini o adulti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici per correggere la conta piastrinica;

sindrome di Guillain Barrè;

miastenia gravis;

polineurite infiammatoria cronica demielinizzante in pazienti con fattori di responsività alla terapia con IgEV e/o con controindicazione o refrattarietà ai trattamenti con plasmaferesi o altri immunosoppressori;

malattia di Kawasaki.

«Flebogamma 5%» è infine indicato nel trapianto di midollo allogenico relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029249048 - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 50 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 029249051 - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 029249063 - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 200 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10569

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clavulin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 384 del 12 luglio 2002

Medicinale: CLAVULIN.

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate - Milano, via Cassanese n. 224, c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale 09964320155.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: crospovidone 8,61 mg, silice precipitata 39,95 mg, aspartame 7,50 mg, aroma pesca-limone-fragola 15,00 mg;

a: crospovidone 8,61 mg, silice precipitata 39,95 mg, aspartame 7,50 mg, aroma pesca-limone-fragola 15,00 mg, magnesio stearato 2,22 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026138127 - «312,5 mg granulato» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tredifort»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 385 del 12 luglio 2002

Medicinale: TREDIFORT.

Titolare A.I.C.: Societa Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella n. 8, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale 00747030153.

Variazione A.I.C.: modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Visto il parere della CUF del 20 marzo 2002, si autorizza la modifica della posologia e del modo di somministrazione.

La posologia ed il modo di somministrazione ora autorizzati sono:

il dosaggio della vitamina D3 deve essere individualizzato sulla base della natura e della gravità dell'affezione da trattare, della risposta clinica e dell'eventuale comparsa di manifestazione da sovradosaggio (vedi anche le «Avvertenze speciali»). Quando possibile, è consigliabile iniziare dai dosaggi più basi, aumentando progressivamente la dose fino ad ottenere una soddisfacente risposta clinica. La somministrazione di alti dosaggi di vitamina D3 impone una accurata sorveglianza del paziente e dei livelli della calcemia, inizialmente settimanale e successivamente mensile, al fine di evitare l'insorgere di manifestazioni di sovradosaggio.

A titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico con specificazione dei dosaggi massimi giornalieri; tenuto conto del fatto che la vitamina D3 si accumula nel tessuto adiposo e viene progressivamente utilizzata dall'organismo, la dose totale richiesta può essere somministrata mediante singole dosi di 100.000 UI o di 20.000 UI, intervallando opportunamente le somministrazioni:

rachitismo e osteomalacia dovuti a carenza alimentare di vitamina o a insufficiente esposizione a raggi solari: adulti: 800 - 4.000 UI al giorno, per 10 - 12 settimane, seguiti da 200 - 400 UI al giorno; bambini: dose individualizzata sulla base della gravità della carenza;

osteomalacia secondaria a malassorbimento intestinale: 50.000 - 100.000 UI al giorno;

rachitismo e osteomalacia secondaria all'uso protratto di anticonvulsivanti: adulti: 1.000 - 4.000 UI al giorno; bambini: 1.000 UI al giorno;

rachitismi vitamina D resistenti: 12.000 - 150.000 UI al giorno;

ipofosfatemia familiare: adulti e bambini: 50.000 - 100.000 UI al giorno;

rachitismi vitamina D dipendenti: bambini 3.000 - 5.000 UI fino a 50.000 UI al giorno;

osteodistrofia renale: adulti: 20.000 UI al giorno (fino a 200.000 UI al giorno); bambini: 4.000 - 40.000 UI al giorno (fino a 100.000 UI al giorno);

ipoparatiroidismo: adulti: 50.000 - 150.000 UI al giorno; bambini: 50.000 - 200.000 UI al giorno;

profilassi dell'osteoporosi: 800 - 1.000 UI al giorno. In alternativa possono essere somministrate 5.000 UI alla settimana, oppure 100.000 UI ogni 4-6 mesi;

trattamento dell'osteoporosi: 100.000 UI ogni 4-6 mesi oppure, in alternativa, 200.000 - 400.000 UI una volta all'anno,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034840013 - «100.000 U.I. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale;

A.I.C. n. 034840025 - «200.000 U.I. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancrex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 393 del 12 luglio 2002

Medicinale: PANCREX.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 (Varesina), km 20,5 - c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00738480151.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11) - Modifica standard-terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da trentasei a ventiquattro mesi. È inoltre adeguata la dicitura per le modalità di conservazione riportando: «Conservare a temperatura non superiore a 25 °C. Conservare le capsule nella confezione originale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a ventiquattro mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre ventiquattro mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021232057 - 50 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 021232071 - 100 capsule.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 021232057 - «capsule rigide contenenti microgranuli gastroresistenti» 50 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 021232071 - «capsule rigide contenenti microgranuli gastroresistenti» 100 capsule.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «50 capsule» (A.I.C. n. 021232057), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A10572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensanil»

Estratto decreto n. 338 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como), con codice fiscale n. 01192270138:

medicinale: TENSANIL.

Confezione:

A.I.C. n. 027662028 - 14 compresse bisecabili 10 mg;

A.I.C. n. 027662042 - 28 compresse bisecabili 5 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano, 14, Ronco Scrivia (Genova), con codice fiscale n. 0027499100.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algodyl»

Estratto decreto n. 340 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GlaxosmithKline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 00212840235:

Medicinale: ALGODYL.

Confezione:

A.I.C. n. 034427017 - «0,15% + 0,05% collutorio» 1 flacone collutorio 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034427029 - «0,15% + 0,50% spray per mucosa orale» 1 flacone spray per mucosa orale 10 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: Iodosan S.p.a., con sede in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano), con codice fiscale n. 05085580156.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10575

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sideros»

Estratto decreto n. 355 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, con codice fiscale n. 02301090169:

Medicinale: SIDEROS.

Confezione:

A.I.C. n. 025040039 - 20 bustine;

A.I.C. n. 025040041 - 10 flaconcini,

è ora trasferita alla società: Mastelli S.r.l., con sede in via Bussana Vecchia, 32, Sanremo, Imperia, con codice fiscale n. 00069630085.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ethirfin»

Estratto decreto n. 356 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ethypharm S.R., con sede in 21 rue Saint Matthieu, 78550 - Houdan (Francia):

medicinale: ETHIRFIN.

Confezione:

A.I.C. n. 033484015 - «10 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 033484027 - «30 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 033484039 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 033484041 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule (sospesa),

è ora trasferita alla società: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 (Roma), con codice fiscale n. 03907010585.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Purivel»

Estratto decreto n. 359 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bracco Imaging S.p.a., con sede in via Egidio Folli, 50, Milano, con codice fiscale n. 07785990156:

medicinale: PURIVEL.

Confezione:

A.I.C. n. 033945015 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 033945027 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film (sospesa),

è ora trasferita alla società: Merck S.p.a., con sede in via G. Stephenson, 94 (Milano), con codice fiscale n. 07546800157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10576

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sereupin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 420 del 18 luglio 2002

Medicinale: SEREUPIN.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campo Verde (Aprilia) - Latina, via Pontina km 52, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 00076670595.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027965019 - «20 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 027965021 - «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 027965033 - «20 mg compresse rivestite» 28 compresse rivestite;

A.I.C. n. 027965045 - «20 mg compresse rivestite» 50 compresse rivestite (sospesa).

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Sereupin» è indicato nel trattamento dei seguenti quadri clinici:

depressione di tutti i tipi, compressa la depressione accompagnata da ansia e prevenzione delle recidive e delle ricadute della depressione;

disturbo ossessivo compulsivo e prevenzione delle sue recidive;

disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia e prevenzione delle sue recidive; l'aggiunta di paroxetina alla terapia cognitiva di tipo comportamentale si è dimostrata significativamente più efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico rispetto alla terapia cognitiva comportamentale da sola;

disturbo d'ansia sociale/fobia sociale;

disturbo da stress post-traumatico.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione ««20 mg compresse rivestite» 50 compresse rivestite» (A.I.C. n. 027965045), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A10568

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltaren Ofta monodose».

Estratto decreto n. 376 del 22 luglio 2002

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VOLTAREN OFTA MONODOSE, contraddistinto dal numero di A.I.C. 029289, nelle forme e contezioni «30 oftioli monodose - 0.3 ml 0.1%» (A.I.C. n. 029289 016) e «0.1% collirio soluzione» 20 contenitori monodose da 0.3 ml (attualmente sospsa) (A.I.C. n. 029289 028) la cui autorizzazione è attualmente intestata alla Società Ciba Vision S.r.l. è sostituita dall'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale «Voltaren Ofta» e come di seguito indicate.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,1% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 027917 020 (in base 10), OUMYQW (in base 32);

classe e prezzo: restano confermati quelli precedentemente autorizzati;

«0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 027917 032 (in base 10), OUMYR8 (in base 32);

classe e prezzo: restano confermati quelli precedentemente autorizzati.

Ritenuto, inoltre, necessario adeguare la denominazione della forma farmaceutica della confezione alla lista degli Standard Terms previsti dalla Farmacopea Europea del gennaio 2000, si autorizza la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da: «collirio flacone 5 ml» - A.I.C. n. 027917018;

a: «0,1% collirio, soluzione - flacone da 5 ml» - A.I.C. n. 027917018.

Le nuove indicazioni terapeutiche approvate del «Voltaren Ofta» sono: «stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta».

Il paragrafo 4.2 «Posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto è così modificato: «secondo prescrizione medica».

I lotti già prodotti del medicinale «Voltaren Ofta», contraddistinti dal numero di A.I.C. 027917018 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren Ofta Monodose», contraddistinto dal numero di A.I.C. 029289 la cui autorizzazione è attualmente intestata alla società Ciba Vision S.r.l. è revocata.

I lotti già prodotti del suddetto medicinale, contraddistinti dai numeri di codice 029289016 e 029289028 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

02A10169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sensigard»

Estratto decreto n. 396 del 22 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Levofarma S.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale n. 03363740659:

medicinale: SENSIGARD.

Confezione:

A.I.C. n. 035335013 - «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 035335025 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 035335037 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse,

è ora trasferita alla società: Copernico S.r.l., con sede in via Oria, 32, Torre Santa Susanna (Brindisi), con codice fiscale n. 01783270745.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commerio della specialità medicinale per uso umano «Ocufen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 444 del 24 luglio 2002

Medicinale: OCUFEN.

Titolare A.I.C.: Allergan pharmaceutical (Ireland) LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Castlebar road westpor country Mayo - Irlanda.

Variazione A.I.C.: revisione indicazioni terapeutiche - d'ufficio.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Ocufen».

Le nuove indicazioni terapeutiche approvate sono: «stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta».

Il paragrafo 4.2 «posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto è così modificato: «secondo prescrizione medica»:

collirio monodose 20 flaconi 0,4 ml - A.I.C. n. 027245012 (sospesa);

collirio monodose 40 flaconi 0,4 ml - A.I.C. n. 027245024.

Ritenuto, inoltre, necessario adeguare la denominazione della forma farmaceutica della confezione alla lista degli standard terms previsti dalla farmacopea europea del gennaio 2000, si autorizza la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicate:

da:

collirio monodose 20 flaconi 0,4 ml - A.I.C. n. 027245012 (sospesa);

collirio monodose 40 flaconi 0,4 ml - A.I.C. n. 027245024;

a:

«0,3% collirio, sospensione» 20 contenitori monodose da 0,4 ml - A.I.C. n. 027245012;

«0,3% collirio, sospensione» 40 contenitori monodose da 0,4 ml - A.I.C. n. 027245024.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloftil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 446 del 24 luglio 2002

Medicinale: DICLOFTIL.

Titolare A.I.C.: Società Farmigea p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani n. 2, codice fiscale n. 00109820506.

Variazione A.I.C: revisione indicazioni terapeutiche - d'ufficio.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Dicloftil».

Le nuove indicazioni terapeutiche approvate sono:

«stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta».

Il paragrafo 4.2 «posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto è così modificato: «secondo prescrizione medica»;

relativamente alla confezione sottoelencata: «0,1% collirio, soluzione» un flacone da 5 ml - A.I.C. n. 029041011.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10170

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftalar»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 448 del 24 luglio 2002

Medicinale: OFTALAR.

Titolare A.I.C.: Società Alcon Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cassina Dè Pecchi (Milano), via Roma n. 108, codice fiscale n. 07435060152.

Variazione A.I.C.: revisione indicazioni terapeutiche - d'ufficio.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Oftalar».

Le nuove indicazioni terapeutiche approvate sono: «stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta».

Il paragrafo 4.2 «posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto è così modificato: «secondo prescrizione medica» relativamente alla confezione sottoelencata:

«0,1% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 033777018.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclocular»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 449 del 24 luglio 2002

Medicinale: DICLOCULAR.

Titolare A.I.C.: Società Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: revisione indicazioni terapeutiche - d'ufficio.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Diclocular».

Le nuove indicazioni terapeutiche aprrovate sono:

«stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta».

Il paragrafo 4.2 «posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto è così modificato: «secondo prescrizione medica» relativamente alle confezioni sottoelencate:

soluzione oftalmica 0,1 - flacone da 5 ml - A.I.C. n. 028495012;

«0,1% collirio, soluzione» 30 flaconcini monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 028495024.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate:

soluzione oftalmica 0,1% - flacone da 5 ml - A.I.C. n. 028495012;

«0,1 collirio, soluzione» 30 flaconcini monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 028495024;

a:

«0,1 % collirio, soluzione» flacone da 5 ml - A.I.C. n. 028495012;

«0,1% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 028495024.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroftal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 450 del 24 luglio 2002

Medicinale: PIROFTAL.

Titolare A.I.C.: Società Bruschettini r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6, codice fiscale n. 00265870105.

Variazione A.I.C.: revisione indicazioni terapeutiche - d'ufficio.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Piroftal».

Le nuove indicazioni terapeutiche approvate sono:

«stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta».

Il paragrafo 4.2 «posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto è così modificato: «secondo prescrizione medica», relativamente alla confezione sottoelencata:

1 flacone collirio da 10 ml 0,5% - A.I.C. n. 025986011.

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione già registrata, di seguito indicata:

da: 1 flacone collirio da 10 ml 0,5% - A.I.C. n. 025986011;

a: «0,5% collirio, soluzione» un flacone da 10 ml - A.I.C. n. 025986011.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10172

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ibraxion»

Estratto provvedimento n. 111 del 10 luglio 2002

Oggetto del provvedimento: specialità medicinale per uso veterinario IBRAXION.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numeri di A.I.C. nazionale con decisione della Commissione europea C/2000/575 del 9 marzo 2000.

Titolare A.I.C.: Merial - Lyon (Francia) n. 17, Rue Bourgelat.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

EU/2/99/017/001 - emulsione iniettabile olio in acqua 1×5 dosi (10 ml flacone vetro) - A.I.C. n. 103036012;

EU/2/99/017/002 - emulsione iniettabile olio in acqua 1×10 dosi (20 ml flacone vetro) - A.I.C. n. 103036024;

EU/2/99/017/003 - emulsione iniettabile olio in acqua 1×25 dosi (50 ml flacone vetro) - A.I.C. n. 103036036;

EU/2/99/017/004 - emulsione iniettabile olio in acqua 10×5 dosi (10 ml flacone vetro) - A.I.C. n. 103036048;

EU/2/99/017/005 - emulsione iniettabile olio in acqua 10×10 dosi (20 ml flacone vetro) - A.I.C. n. 103036051;

EU/2/99/017/006 - emulsione iniettabile olio in acqua 10×25 dosi (50 ml flacone vetro) - A.I.C. n. 103036063.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice non ripetibile.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10556

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal Plus»

Estratto provvedimento n. 113 del 15 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL PLUS compresse nelle confezioni: scatola da 2, 6 e 20 compresse - A.I.C. n. 100404.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente confezione: scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 100404045.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 114 del 15 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL compresse nelle confezioni: scatola da 2 e 6 compresse - A.I.C. n. 100315.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente confezione: scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 100315035.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10558-02A10557

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Droncit spot on»

Estratto provvedimento n. 115 del 15 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DRONCIT SPOT ON nella confezione 4 tubetti da 0,5 ml - A.I.C. n. 102473028.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente confezione: scatola da 40 tubetti da 0,5 ml - A.I.C. n. 102473028.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Afimastite "L"»

Estratto provvedimento n. 110 del 6 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario AFIMASTITE «L» sospensione antibiotica intramammaria per bovine in lattazione.

Confezioni 4 siringhe da 6 g e 24 siringhe da 6 g - A.I.C. n. 103532.

Titolare: AFI - Azienda farmaceutica italiana S.r.l. - Sumirago (Varese), via De Gasperi n. 47 - codice fiscale 00718850159.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione.

I tempi di attesa per la specialità medicinale indicata in oggetto sono ora aumentati a 17 mungiture pari a 8 giorni e mezzo.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuata entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ibvax»

Estratto provvedimento n. 112 del 10 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario IBVAX vaccino a virus vivi attenuati.

Confezioni:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101184051;

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101184048;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101184036;

10 flaconi da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 101184012;

10 flaconi da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 101184024.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «BIO H120». Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attributi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rilexine 200 T»

Estratto provvedimento di modifica n. 116 del 17 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario RILEXINE 200 T (lattazione) cefalessina monoidrata.

Confezioni:

4 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 101944027;

12 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 101944015.

Richiesta modifica tempi di sospensione (riduzione) per il latte.

Titolare A.I.C.: ditta Virbac S.A. di Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l., Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto del provvedimento: variazione tempi di sospensione per il latte.

I tempi di sospensione, per la specialità medicinale in oggetto, sono ora così modificati:

latte: 4 mungiture dopo l'ultimo trattamento, pari a due giorni;

carne: 4 giorni dall'ultimo trattamento (invariati).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur»

Estratto provvedimento n. 119 del 22 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR sospensione orale nelle confezioni flacone da 1 litro al 10%, flacone da 2,5 litri e da 1 litro al 2,5% - A.I.C. n. 101390.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: richiesta di modifica del sito produttivo del prodotto finito.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione, in formulazione sia 2,5% dia 10%, la modifica del sito produttivo del prodotto finito da Intervet Internationale GmbH - Germania e Intervet Production S.A. - rue de Lyons - Igoville - Francia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10561

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Sondrio il 9 maggio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Lombardia;

Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 luglio 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione delle sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione «riserva», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Nebbiolo (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

Il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso:

dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto «di Pala» fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza.

Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contrada Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la località Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla località La Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada «della Guadia» per immettersi sulla mulattiera «Ca' Urga» fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada fino alla contrada Sina. Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada «di Pancetta» sino al termine del bosco. Proseguendo al limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica m. 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.

Dalla località La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Catione fino ad incontrare il torrente Bocco per poi seguire la mulattiera detta «Risc delle Case Nuovo». Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in località della Crott e successivamente sempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino alla chiesa di S.Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del «doss dei Ciatt» giunge alla contrada Moroni, dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della «Sassa» che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla località Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in località La Valle al punto di partenza.

Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Bisciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Cà Farina. Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana passando, per le contrade Cà Muzzat, Conforti Pignotti, Rogna, Palù. Dalla contrada Palù segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada «Calvario al piano». Prende quindi la strada denominata «Del Bungin», fino alla strada provinciale, la percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto «Ca' Ferrari» sulla destra della valle stessa. Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le località Ca' Farina e Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla località Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei «Dossi Salati» e giungere a Ponchiera in contrada Scherin. Da questa località segue la strada provinciale sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.

Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. AlEincrocio con la s.s.39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). Alla località Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località «La Sella» e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo

a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro-Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto; segue poi detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limite con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.

In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla località «La Gatta» attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la contrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S. Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrare in comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone-Bratta. Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.

Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato «Casa del mutilato»; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza.

Nel territorio di produzione, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Vagella, delimitate rispettivamente come appresso:

a) Maroggia - partendo dal punto in cui la valle Serada taglia la strada Regoledo-Monastero, il confine volge verso ovest seguendo la strada comunale per Monastero fino alla quota 550, prosegue lungo la strada consorziale dei Casini fino alla località Piasci. Da qui scende lungo la strada comunale Maroggia-Ere fino al nucleo abitativo di Maroggia e lo attraversa passando per le vie F.lli Rodari e Gardenia fino a giungere alla sommità del conoide. Scende lungo il crinale che delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in località Pedemonte e prosegue verso est lungo le contrade Ere, Valdorta, Pedemonte, Gatti, Camp Fop. Si congiunge con la strada provinciale Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada e sale in direzione nord, lungo tale valle, fino al punto di partenza;

b) Sassella - partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del «Quadro», raggiunge e si immette sulla strada comunale del «Campetto» e poi su quella della «Sassa» fino al confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla località «Tass». Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso detto «Crap Coròn» fino alla località detta «Crap Bedoi», donde sale in direzione nord-ovest per un sentiero che incontra in località Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comune Moroni-Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa della Sassella. Dalla chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza;

c) Grumello - dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38 dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fino a quota 449; risale verso il nord-est la strada di «Riva» fino al capitello di «Riva» e per la valle della «Giambon» raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al «Dosso» in località Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei Dossi Salati fino al dosso detto di «Croce» a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada «Rasella» raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio-Montagna (in prossimità di quota 340) per ritornare all'incrocio con la via Lusardi;

d) Inferno - partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti, scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palù. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario, prosegue fino a Ca' Menatti in località Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza;

e) Valgella - dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a San Gottardo (Sommasassa). Alla località Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località La Sella e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente fino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada vicinale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei «Luc», in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del mappale 182, torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere quelli normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» con l'indicazione di una delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione delle sottozone, devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Consorzio di tutela autorizzare l'esportazione verso la confederazione elvetica di determinate partite di vino «Valtellina Superiore» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero sotto il controllo del Consorzio di tutela, di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», «Valtellina Superiore» Maroggia, «Valtellina Superiore» Sassella, «Valtellina Superiore» Grumello, «Valtellina Superiore» Inferno, «Valtellina Superiore» Valgella, «Valtellina Superiore» Riserva, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;

sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

L'uso delle sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore», è riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.

I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione «Valtellina Superiore».

È consentita l'utilizzazione della dizione «Stagafassli» in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore» limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione Riserva sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località e mappali, inclusi nelle zone, delimitate nel precedente art. 3 e, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

È altresì consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve, da cui i vini così qualificati sono stati esclusivamente ottenuti, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta» di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle leggi vigenti, non inferiori a 0,375 e non superiore a 5 litri. È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita i vini «Valtellina Superiore», ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica e organolettica.

Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini devono essere sottoposti ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

02A10562

Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salame Cremona»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della indicazione geografica protetta «Salame Cremona», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio tutela del Salame Cremona, con sede in Cremona, via Lanaioli n. 1, e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, par. 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME CREMONA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Salame Cremona» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle indicazioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Salame Cremona» è riservata al prodotto di salumeria che, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche:

2.1. Fisico morfologiche

Peso a fine stagionatura non inferiore a 500 gr.

Diametro al momento della preparazione non inferiore a 70 mm.

Lunghezza al momento della preparazione non inferiore a 150 mm.

2.2 Chimiche e chimico-fisiche

Proteine totali: min. 20.0%.

Rapporto collageno/proteine: max 0.10.

Rapporto acqua/proteine: max 2.00.

Rapporto grasso/proteine: max 2.00.

PH: maggiore o uguale a 5.20.

2.3. Microbiologiche

Carica microbica mesofila: > 1× 10 alla settima unità colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

2.4. Organolettiche

Aspetto esterno: forma cilindrica a tratti irregolare.

Consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza morbida.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, caratterizzandosi per la tipica coesione delle frazioni muscolari e adipose, tale da non consentire una netta evidenziazione dei contorni (aspetto «smelmato»). Non sono presenti frazioni aponeurotiche evidenti.

Colore: rosso intenso.

Odore: profumo tipico e speziato.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di elaborazione del Salame Cremona comprende il territorio delle seguenti regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.

Art. 4.

Prova dell'origine

Gli elementi che comprovano l'origine del Salame Cremona sono:

4.1. riferimenti storici, che attestano in modo chiaro e preciso l'origine del prodotto ed il legame dello stesso con il territorio, nonché l'inserimento in ricette e tradizioni gastronomiche che dal territorio della provincia di Cremona si è poi esteso nell'ambito della valle Padana;

4.2. riferimenti culturali, secondo i quali il prodotto era ben presente nelle tradizionali manifestazioni popolari e contadine, già a partire dall'inizio del secolo. Ancora oggi, nonostante la fortissima industrializzazione e terziarizzazione della valle Padana, il Salame Cremona rafforza la sua tradizionale presenza nelle principali fiere agroalimentari lombarde e della valle Padana (fiera di Cremona ottobre, Millenaria di Gonzaga inizio settembre, Reggio Emilia fine aprile, ecc.);

4.3. la presenza di numerosi produttori - siano essi a capacità industriale o artigianale - dediti alla trasformazione delle carni dei suini che nella pianura Padana si andavano diffondendo a seguito della perfetta integrazione con l'industria lattiero-casearia e la coltivazione dei cereali (soprattutto mais). È questo legame, che è andato sempre più rafforzandosi nel secolo appena concluso, che ha fortemente contribuito allo sviluppo economico e sociale dell'intera area: cereali ed erbai che forniscono l'alimento per suini e vacche da latte, il siero del latte da sottoprodotto ad ottimo alimento per suini, il letame ed il liquame che mantengono e migliorano la fertilità della terra, gli artigiani prima e le industrie poi che trasformano il latte e la carne;

4.4. rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione della provenienza della produzione IGP, la prova dell'origine del «Salame Cremona» dalla zona geografica delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori sono i seguenti:

iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;

denuncia all'Organismo di controllo delle quantità di salame Cremona prodotta annualmente;

tenuta degli appositi registri di produzione del salame Cremona.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Materia prima

Provenienza materia prima - La materia prima da destinare alla produzione del «Salame Cremona» IGP deve provenire dai suini appartenenti al circuito di produzione dei prosciutti tutelati con le DOP «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto di San Daniele».

Caratteristiche materia prima - La carne suina da destinare al successivo impasto è quella ottenuta dalla muscolatura appartenente alla carcassa e dalle frazioni muscolari striate e adipose.

5.2. Ingredienti

Sale, spezie, pepe in grani o pezzi grossolani, aglio pestato e spalmato nell'impasto.

Possono inoltre essere impiegati: vino bianco o rosso fermo, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico.

Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.

5.3. Preparazione

Le frazioni muscolari e adipose, ottenute da carni macellate secondo le vigenti disposizioni, sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiore dimensioni ed il tessuto adiposo molle, linfonodi e grossi tronchi nervosi.

La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi 6 mm.

La temperatura della carne alla triturazione deve essere superiore a 0° C.

La salatura deve essere effettuata durante la macinazione, ottenuto il macinato si uniscono gli altri ingredienti e gli aromi.

L'impastatura di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica per un tempo prolungato per ottenere la tipica coesione dell'impasto.

Il Salame Cremona deve essere insaccato in budello naturale di suino di diametro iniziale non inferiore a 70 mm.

La legatura, eseguita manualmente o meccanicamente, è effettuata con spago.

5.4. Asciugatura

L'asciugamento è effettuato a caldo (temperatura compresa tra 15° e 25° C).

L'asciugamento deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento.

5.5. Stagionatura

La stagionatura del Salame Cremona deve essere condotta in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 11° e 16° C.

Il tempo di stagionatura non deve essere comunque inferiore alle 5 settimane.

5.6 Confezionamento

Il Salame Cremona può essere immesso al consumo in pezzi singoli, ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero o in tranci o affettato. Le operazioni di confezionaniento o porzionamento devono avvenire, sotto la sorveglianza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il prodotto Salame Cremona presenta un forte e consolidato legame con l'ambiente, che le deriva dall'affermarsi nella zona di Cremona prima e nella Pianura Padana poi, dell'allevamento suino legato ai caseifici ed alla coltivazione del mais.

Il perfetto e vincente sinergismo tra l'allevamento del bovino da latte e quello dei suini, insieme alla coltivazione dei cereali, trova da tempo nel clima, nebbioso e poco ventilato, un alleato eccezionale che permette ai prodotti insaccati posti a stagionare, come i salami, di acquisire particolari caratteristiche di morbidezza, pastosità e spiccata aromaticità.

Il tutto, però, non avrebbe potuto consentire al Salame Cremona di raggiungere tali caratteristiche qualitative, se non fosse intervenuto il fattore umano che, nella zona di produzione, ha saputo nel tempo mettere a punto tecniche di preparazione e stagionatura dei salami del tutto peculiari.

Ancora oggi il Salame Cremona è prodotto con procedimenti che rispettano appieno la tradizione, i quali ben si coniugano con le nuove tecnologie apportate ai processi di lavorazione.

Il fattore ambientale dovuto al clima e il fattore umano, che si identifica con la spiccata capacità tecnica degli addetti alla preparazione del Salame Cremona, rimangono quindi ancora oggi elementi fondamentali e insostituibili, che assicurano la peculiarità e la reputazione del prodotto.

Infatti, il Salame Cremona ha goduto e gode tuttora di un'alta notorietà e reputazione, come attestato dalla sua tradizionale presenza nelle fiere agroalimentari della Valle Padana e come si rileva dalla sua forte presenza nei principali mercati nazionali ed esteri. Ciò è altresì confermato dalla presenza del «Salame Cremona» nelle liste dei principali prodotti agroalimentari con denominazione di provenienza italiani, riportate in calce ad accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e altri Paesi europei negli anni 1950-1970 (Germania, Francia, Austria, Spagna) in materia di protezione delle denominazioni geografiche di provenienza.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

In etichetta devono essere riportate, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre diciture, le diciture «Salame Cremona» e «Indicazione geografica protetta» e/o sigla «IGP». Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta deve altresì figurare il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del reg. (CE) della Commissione n. 1276/98 e il logo della IGP «Salame Cremona», la cui descrizione, raffigurazione ed indici colorimetrici sono di seguito riportati: descrizione e raffigurazione del logo:

il logo, ovvero il simbolo della I.G.P. «Salame Cremona», di seguito raffigurato, è rappresentato da una faccia stilizzata rappresentante un suino di colore bianco con il naso rosso, racchiusa in un cerchio con sfondo verde, con intorno nella parte basale la scritta «SALAME CREMONA», con i seguenti indici colorimetrici:

scritta «SALAME CREMONA»: rosso pantone 485 U;

naso del maiale stilizzato: rosso pantone 485 U;

faccia del maiale stilizzata: bianco;

contorno cerchio: nero;

interno cerchio: verde pantone 347 U.

02A10206

Comunicato relativo alla legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 1, comma 1-*bis*, e alla legge di rifinanziamento 23 dicembre 2000, n. 388, art. 126. Accollo da parte dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative agricole in stato di accertata insolvenza a favore delle cooperative stesse. Autorizzazione alla spesa di lire 230 miliardi per le finalità di cui al decreto-legge 2 maggio 1995, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

La Commissione europea ha aperto procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2 del trattato UE, nei confronti dell'art. 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato disposto uno stanziamento di lire 230 miliardi da destinare alle finalità di cui all'art. 1, comma 1-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 149.

Il Ministero ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni alla Commissione.

Nelle more delle determinazioni che assumerà la Commissione, il Ministero delle politiche agricole e forestali può disporre il pagamento delle garanzie rientranti nello stanziamento di legge 200 miliardi, previsto dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 1, comma 1-*bis*.

02A09901

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Bando per il cofinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 locali per un importo complessivo di € 13.089.080,00.

Il giorno 24 luglio 2002 è stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio (http://www.minambiente.it/SVS/agenda21/bando2002/bando2002intro.htm) il decreto n. DEC/SVS/02/1307 del 4 luglio 2002 per il cofinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 locali per un importo complessivo di € 13.089.080,00.

Il termine per la presentazione dei progetti è di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il bando, le linee guida e gli allegati sono consultabili sul sito del Ministero e possono essere richiesti, in copia cartacea al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - direzione per lo sviluppo sostenibile - divisione I, via Cristoforo Colombo, 47 - 00144 Roma - fax 0657225995.

02A10553

BANCA D'ITALIA

Esternalizzazione di attività di sportello

Alcune banche hanno sottoposto all'attenzione della Banca d'Italia soluzioni organizzative volte a esternalizzare attività di sportello, ricorrendo alla rete territoriale di una banca del medesimo gruppo bancario ovvero al servizio di società operanti attraverso tecniche di comunicazione a distanza e, in particolare, mediante «call center».

Vengono in considerazione i casi in cui il servizio reso tramite sportello o «call center» dai soggetti incaricati comprenda la possibilità per questi ultimi, operando in nome e per conto della banca committente e attraverso l'accesso diretto al sistema informatico di quest'ultima - di fornire informazioni alla clientela nonché di dare esecuzione alle disposizioni operative impartite dai clienti nell'ambito di rapporti contrattuali già instaurati con la banca committente (ad esempio, servizi e operazioni relativi ai conti correnti, prenotazione di valuta estera, richiesta di assegni circolari, richieste di carte bancomat o di carte di credito, operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari).

A sostegno di tali soluzioni organizzative le banche adducono rilevanti vantaggi in termini di economie di scala e di efficiente distribuzione dell'operatività all'interno del gruppo creditizio, nonché di sviluppo dei sistemi tecnologici, con risvolti positivi anche per la clientela.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che tali fattispecie - in quanto caratterizzate dall'esecuzione di operazioni di tipo dispositivo da parte dei soggetti incaricati - presentano aspetti innovativi rispetto ad altre già venute all'attenzione della Banca d'Italia.

Ciò premesso, tenuto conto che le soluzioni organizzative in esame sono volte a conseguire strutture e processi produttivi più efficienti, anche nell'ambito di piani di riassetto strategico di gruppi ban-

cari, si ritiene che la realizzazione di tali iniziative sia consentita, qualora le medesime non siano incompatibili con le specifiche disposizioni che disciplinano le singole tipologie di operazioni e purché vengano realizzate in conformità dei criteri di seguito indicati, volti a preservare condizioni di sana e prudente gestione degli intermediari. In tale ambito, assume rilievo l'esigenza di fronteggiare i rischi insiti nella scissione tra responsabilità della banca committente e svolgimento del servizio da parte di soggetti terzi.

In particolare, è necessario che:

la banca committente e il soggetto incaricato appartengano al medesimo gruppo bancario e il soggetto incaricato svolga l'attività delegata esclusivamente per conto di società del gruppo. Per la sola attività svolta mediante «call center», le banche si possono avvalere anche di società terze, non facenti parte del gruppo bancario, purché specializzate nello svolgimento di servizi della specie esclusivamente nei confronti di soggetti bancari;

le operazioni effettuabili siano esecutive di rapporti contrattuali già definiti tra cliente e banca committente. Devono essere inoltre prestabiliti i limiti di importo delle transazioni e risultare preclusa all'operatore del soggetto incaricato - anche per mezzo di adeguati presidi informatici - l'assunzione di decisioni di carattere discrezionale sull'esecuzione delle operazioni (ad esempio, con riguardo al superamento dei limiti di importo, alla modifica dei tassi e delle altre condizioni, ecc.);

le banche committenti, in linea con i principi contenuti nelle istruzioni di vigilanza in materia di controlli interni, svolgano un'approfondita analisi delle implicazioni che le nuove modalità operative potranno comportare sui sistemi aziendali di misurazione e controllo dei rischi. Specifica attenzione dovrà inoltre essere rivolta alla valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa del soggetto incaricato;

il sistema informatico dei soggetti incaricati sia integrato con quello della banca committente e disponga di procedure dedicate per il collegamento ai sistemi operativi di ciascuna banca committente e idonee a svolgere i controlli sulle transazioni;

le banche committenti stipulino con i soggetti incaricati un apposito contratto che definisca condizioni, contenuti e limiti dell'operatività, almeno con riguardo ai livelli quali-quantitativi del servizio, alla predisposizione di un adeguato sistema di reporting dell'attività svolta, al rispetto degli obblighi di riservatezza, alla presenza di adeguati requisiti tecnologici per la sicurezza delle transazioni, all'attribuzione dei rischi connessi all'esecuzione delle operazioni. Andranno adottate clausole contrattuali e concrete modalità operative idonee ad assicurare condizioni di efficiente e corretto svolgimento delle relazioni con l'utenza (la clientela, in particolare, deve poter individuare in maniera univoca la controparte bancaria con cui viene in contatto tramite lo sportello presso il quale impartisce l'ordine o il «call center»);

nei casi in cui venga esternalizzata l'attività di «call center» ad una società non facente parte del gruppo bancario, dovranno essere garantite la possibilità di accesso dell'Autorità di controllo alle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché quella di modificare i contenuti contrattuali a seguito di eventuali provvedimenti di vigilanza;

i contratti con la clientela precisino che la banca committente si può avvalere, per lo svolgimento delle operazioni specificamente indicate, del servizio reso da altra società, ferma restando in ogni caso la responsabilità - esclusiva o in solido con il soggetto incaricato - della banca medesima.

La società capogruppo del gruppo bancario, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla normativa, è tenuta ad analizzare preventivamente l'impatto delle soluzioni organizzative da adottare sui sistemi di controllo dei rischi delle banche committenti e a verificare l'adeguatezza dei presidi organizzativi, tecnologici e legali adottati dalle stesse banche e dai soggetti incaricati.

L'esternalizzazione delle attività di sportello non esime la banca committente dall'assicurare il rispetto delle disposizioni che regolano le singole operazioni, tra cui si richiamano la normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e quella di contrasto al riciclaggio. Per quanto riguarda l'esternalizzazione di attività riconducibili alla prestazione di servizi di investimento, rimane altresì impregiudicata l'applicazione della normativa del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob.

Il presente messaggio verrà recepito, nella prima occasione utile, nelle Istruzioni di vigilanza.

02A10564

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651195/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035